

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2793-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 5^a E 6^a RIUNITE

(5^a - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(6^a - FINANZE E TESORO)

(RELATORI MORANDO e MARINI)

Comunicata alla Presidenza il 1° novembre 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
dal **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**
e dal **Ministro delle finanze**
di concerto col **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**
col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**
col **Ministro della sanità**
col **Ministro della pubblica istruzione e dell'università**
e della **ricerca scientifica e tecnologica**
col **Ministro degli affari esteri**
e col **Ministro dell'interno**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1997

INDICE

| | |
|---|--------|
| Relazione | Pag. 3 |
| Pareri: | |
| – della 1 ^a Commissione permanente | » 15 |
| – della 2 ^a Commissione permanente | » 18 |
| – della 3 ^a Commissione permanente | » 20 |
| – della 4 ^a Commissione permanente | » 21 |
| – della 7 ^a Commissione permanente | » 23 |
| – della 8 ^a Commissione permanente | » 26 |
| – della 9 ^a Commissione permanente | » 28 |
| – della 10 ^a Commissione permanente | » 29 |
| – della 11 ^a Commissione permanente | » 31 |
| – della 12 ^a Commissione permanente | » 33 |
| – della 13 ^a Commissione permanente | » 34 |
| – della Giunta per gli affari delle Comunità europee . | » 35 |
| Testo del disegno di legge e testo proposto dalle Commissioni riunite | » 37 |

ONOREVOLI SENATORI. - Le Commissioni riunite 5^a e 6^a hanno esaminato il disegno di legge n. 2793, collegato al disegno di legge finanziaria per il 1998, e ne propongono l'approvazione, con alcune modificazioni, sulla base delle seguenti considerazioni.

Le disposizioni in materia di entrata
(Titolo I)

Il disegno di legge finanziaria 1998, per la parte delle entrate, si ispira all'idea che la manovra economica del prossimo anno non possa essere finalizzata solo al risanamento dei conti pubblici, ma debba anche assolvere al compito di affrontare i nodi storici dell'economia italiana e la crisi di alcuni settori.

Il risanamento non è compiuto e anche per il prossimo anno sono necessari 10.000 miliardi di maggiori entrate per raggiungere l'obiettivo di mantenere al di sotto del 3 per cento il rapporto *deficit*-PIL. Le ragioni del difficile cammino che ha per obiettivo la partecipazione alla moneta unica non sono venute meno, anzi si sono rafforzate nelle coscienze dei cittadini che, nonostante gli enormi sacrifici sostenuti negli ultimi cinque anni, sono sempre di più convinti della necessità di realizzare il disegno dell'unità d'Europa.

Il crollo dei titoli azionari di questi giorni, originato dalla crisi delle borse del sud-est asiatico e propagatosi in tutti i mercati del mondo industrializzato, da un lato fa comprendere gli effetti della globalizzazione dell'economia che rendono sempre più interdipendenti i mercati dei singoli paesi, dall'altro è un serio ammonimento delle ricadute negative che possono generare un effimero gonfiamento dei listini borsistici e l'attrattiva

di improvvisi guadagni su un numero sempre crescente di risparmiatori.

Si è detto in diverse occasioni che la legge finanziaria di quest'anno avrebbe chiesto ai cittadini minori sacrifici rispetto alle precedenti e che probabilmente sarebbe stata l'ultima manovra indirizzata esclusivamente all'aumento del prelievo fiscale.

La caduta dell'indice *Dow Jones* impone una revisione delle prospettive ottimistiche indicate, in diverse occasioni, dal Ministro del tesoro? Le economie occidentali non hanno registrato la crescita impetuosa di quelle asiatiche, il loro progredire è stato più lento, ma indubbiamente esse sono più solide perchè sorrette da equilibri politici più stabili e da organizzazioni statuali più efficienti. La bufera di questi giorni frenerà la fiducia nell'economia cosiddetta «di carta» e, se compresa nel suo messaggio genuino, servirà per favorire un'ampia concertazione internazionale sulla necessità di contenere alcune forme perverse della globalizzazione quale l'impotenza delle istituzioni monetarie pubbliche dinanzi all'imperversare della speculazione finanziaria. I paesi economicamente solidi non dovrebbero subire gravi danni dalle turbolenze che hanno fatto scendere i valori azionari. Oggi permangono valide tutte le previsioni fatte sul conseguimento degli obiettivi da parte del nostro paese. Le indicazioni, quindi, contenute nella legge finanziaria sono attuali perchè non smentite dai mercati. Coerentemente, pertanto, il disegno di legge collegato, pur dovendo prevedere un aumento del gettito fiscale di 10.000 miliardi, affronta alcune questioni cruciali del Paese, quali il perdurare della stagnazione del settore delle costruzioni edilizie; l'aggravamento delle condizioni sociali ed economiche del Mezzogiorno, caratterizzate da livello altis-

simo di disoccupati; e rivolge un'attenzione particolare ad una fascia di cittadini, i portatori di *handicap*, bisognosi di solidarietà sociale.

L'attività edilizia, negli ultimi anni, ha avuto un rallentamento che si è riflesso negativamente sull'occupazione e sul mercato della produzione, trasporti e commercializzazione dei materiali utilizzati nelle costruzioni. In alcune aree del Paese la crisi del settore, in mancanza di fondi occupazionali alternativi, ha determinato un processo di ulteriore aggravamento delle condizioni di vita dei cittadini.

L'articolo 1 introduce opportunamente disposizioni dirette ad incentivare interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Il comma 1, in particolare, prevede la possibilità di portare in detrazione dall'imposta lorda ai fini IRPEF, e fino a concorrenza della stessa, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia operati sulle parti comuni di edificio residenziale, nonché, con esclusione della manutenzione ordinaria, per quelli effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali - di qualsiasi categoria catastale (precisazione quest'ultima introdotta dalle Commissioni riunite) - possedute o detenute e sulle loro pertinenze.

L'importo massimo delle spese ammesse al beneficio è di 150 milioni e le disposizioni agevolative si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo.

La norma in esame ricomprende tra gli interventi agevolati anche quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici.

Il testo originario faceva anche generico riferimento ad interventi diretti al conseguimento di risparmi energetici, nonché

all'adozione di misure antisismiche. Le Commissioni riunite hanno chiarito che rientrano, tra gli interventi agevolati, l'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia, nonché l'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.

Con una integrazione al comma 1, le Commissioni riunite hanno inoltre precisato che le agevolazioni contemplate dallo stesso comma sono cumulabili con quelle previste per gli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, che vengono tuttavia ridotte del 50 per cento.

Infine, con un altro emendamento, le Commissioni riunite hanno precisato che gli sgravi fiscali non si limitano alla esecuzione delle opere edilizie ma sono estesi alla progettazione ed a tutte le prestazioni professionali ad esse connesse.

Con un emendamento approvato da parte delle Commissioni riunite è stato stabilito che le misure agevolative di cui all'articolo 1 sono ammesse per edifici per i quali sia stato richiesto l'accatastamento e per i quali risulti pagata l'ICI per l'anno 1997. La disposizione è volta ad introdurre un legame tra la possibilità di fruire delle agevolazioni e la regolarità degli adempimenti fiscali, sia in termini di accatastamento che ai fini del pagamento dell'ICI. Tali condizioni, naturalmente, non potranno essere fatte valere nei confronti del mero detentore dell'immobile, che non è responsabile per tali adempimenti.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato poi previsto, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolati, il trasferimento del beneficio delle detrazioni, per la parte non utilizzata dal venditore, sull'acquirente persona fisica.

Le Commissioni riunite hanno poi ritenuto opportuno stralciare il comma 6 dell'articolo 1, relativo alla norma di copertura, che non appariva pienamente conforme alle regole costantemente applicate presso questo ramo del Parlamento.

L'onere per i conti pubblici dovuto all'incentivazione prevista dall'articolo 1 sarà in parte assorbito dalle maggiori entrate fiscali determinate dalla prevedibile ripresa del settore, per cui il costo della manovra dovrebbe, alla fine, risultare inferiore alle stesse previsioni. Inoltre, l'effetto anti-evasione che eserciterà l'incentivazione dovrebbe far lievitare di non poco il prelievo fiscale. Nè va sottovalutato l'incitamento che si rivolge ai cittadini di consolidare le proprie abitazioni per prevenire il rischio sismico molto alto in alcune regioni. Il dramma del recente evento catastrofico se, da un lato, richiede una risposta adeguata da parte della comunità nazionale per l'emergenza e la ricostruzione, dall'altro impone una nuova sensibilità per la prevenzione degli eventi naturali distruttivi. Lo strumento della defiscalizzazione, contenuto nell'articolo 1, è un primo passo che, comunque, non affronta in modo compiuto il problema. Altri dovranno essere i provvedimenti e l'impegno finanziario dello Stato in direzione delle azioni già tempestivamente suggerite dal Dipartimento della protezione civile.

L'articolo 2 prosegue lungo la direttrice indicata dalla legge finanziaria approvata nel dicembre del 1996, che ha delineato la nuova strategia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Il corposo Documento di programmazione economico-finanziaria dell'anno scorso ha individuato nella programmazione negoziata, nell'intesa istituzionale di programma, nell'accordo di programma quadro, nel patto territoriale, nel contratto di programma e nel contratto d'area, gli strumenti preposti alle politiche meridionalistiche. Rispetto all'intervento straordinario i nuovi strumenti tentano di correggere alcuni difetti che hanno vanificato in parte l'azione dello Stato nella promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. In primo luogo, le lungaggini delle procedure concessionarie e di erogazione dei contributi, i ritardi propri della pubblica amministrazione nel Mezzogiorno e la lentezza e la complessità delle procedure nella erogazione degli aiuti hanno quasi annullato l'effetto incentivante promosso dalle varie

leggi sul Mezzogiorno. A queste disfunzioni si è cercato di porre rimedio con le facilitazioni fondate su una strumentazione, quali quelle indicate nella precedente legge finanziaria e sopra citate, che impongono una concertazione decisionale fra i diversi soggetti pubblici e privati.

Le ripetute critiche alla inutilità degli interventi a pioggia hanno suggerito la concentrazione degli aiuti pubblici solo nelle aree dotate di presenza e capacità imprenditoriale, servizi e attrezzature infrastrutturali. E il nuovo intervento è attento ad evitare la dispersione dei capitali pubblici. Questa impostazione è alla base del provvedimento collegato di quest'anno, che condiziona l'erogazione degli incentivi all'ampiezza delle imprese e a circoscritti ambiti territoriali. In base all'articolo 2 possono usufruire, infatti, degli incentivi solo le piccole e medie imprese che operano nelle aree interessate ai patti territoriali, nelle aree urbane svantaggiate dei comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti e in alcune isole.

Le Commissioni riunite hanno esteso l'ambito di applicazione del credito di imposta ai comuni che rientrano nelle «Aree di sviluppo industriale» e a quelli montani (semprechè ricompresi nell'obiettivo n. 1).

È stato inoltre corretto il requisito relativo al «legame territoriale» dei nuovi dipendenti con le regioni dell'obiettivo n. 1, richiedendo - in luogo della residenza anagrafica - lo stato di iscrizione nelle liste di collocamento o di mobilità o di godimento della cassa integrazione nelle medesime regioni.

Si è disposta inoltre la possibilità di incremento del credito nella misura di un milione (per ogni dipendente) qualora l'impresa presenti determinati requisiti ecologici (adesione al sistema comunitario di «ecogestione e *audit*»; riduzione di emissioni inquinanti; marchio di qualità ecologica), ovvero svolga la propria attività in settori artigianali di particolare qualità.

Con un comma aggiuntivo all'articolo 2 si è esteso l'ambito di applicazione dei con-

tributi a favore delle cooperative e dei consorzi fidi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, consentendo che questi ultimi possano costituire tali società anche con imprese operanti in altri settori del terziario.

Inoltre, le Commissioni riunite hanno ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999 le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

La novità dell'intervento incentivante consiste nella defiscalizzazione degli utili; idea questa già affacciata nella precedente finanziaria con la proposta delle zone speciali. La disciplina che prende corpo con la manovra di quest'anno risente ancora della necessità di contenere la spesa pubblica, per cui le azioni indirizzate allo sviluppo del Mezzogiorno sono timide e produrranno, di conseguenza, risultati limitati. È indubbio, comunque, che di più, in questa fase della vita nazionale, è difficile immaginare di poter fare. Il collegamento, inoltre, degli incentivi alla creazione di nuovi posti di lavoro, dettato dal gravissimo problema occupazionale esistente nelle regioni meridionali, di per sé non facilita la nascita di imprese con caratteristiche di forti innovazioni tecnologiche. L'azione meridionalista che sta emergendo dal lavoro legislativo degli ultimi due anni necessita di un approfondimento parlamentare più ampio che certo non mancherà nei prossimi mesi.

L'articolo 3 concede il beneficio di un credito di imposta per alcuni investimenti effettuati da imprese nelle aree ricomprese negli obiettivi nn. 1 e 2 dei fondi strutturali comunitari e rientranti nell'ambito territoriale di contratti d'area o di altri accordi di programmazione negoziata - stipulati in ogni caso entro il 31 dicembre 1999.

Le Commissioni riunite hanno approvato un'unica modifica a tale articolo, con la quale si è inteso vincolare più strettamente le attività di istruttoria tecnico-economica (ai fini della concessione del credito di imposta) al criterio della crescita del livello di occupazione.

L'articolo 4 amplia la portata di alcune misure agevolative a favore dei portatori di *handicap*.

In particolare, il comma 1 dell'articolo in parola, riformulando le disposizioni in materia di detrazione d'imposta ai fini IRPEF per le spese sanitarie, precisa le caratteristiche dei mezzi necessari per la locomozione ammessi al beneficio. Inoltre, viene stabilito che la detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo il caso in cui il veicolo risulti cancellato al Pubblico registro automobilistico, e con riferimento ad un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire 35 milioni.

Le Commissioni riunite hanno disciplinato il caso in cui il veicolo risulti rubato e non ritrovato, stabilendo che la detrazione spetti nei limiti di una spesa massima di trentacinque milioni, da cui va dedotto l'eventuale rimborso assicurativo.

Per quanto concerne l'articolo 5, recante disposizioni in materia di demanio marittimo e di tassa e sovrattassa di ancoraggio, le Commissioni riunite hanno introdotto una norma tendente a ridisciplinare i canoni demaniali da applicare ai beni del demanio marittimo riguardanti strutture dedicate alla nautica da diporto, con il fine di incentivarne la realizzazione. La ridefinizione dei canoni avverrà con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sulla base di criteri che tengono conto, tra l'altro, delle situazioni presenti nel contesto europeo.

La normativa introdotta dall'articolo 6 innova in più punti la disciplina vigente in materia di deduzione, ai fini della determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto, facendo sostanzialmente venir meno i limiti di deducibilità attualmente fondati sulle caratteristiche del veicolo o su presunzioni di natura assoluta sull'uso promiscuo dei beni, conservando alcuni limiti in termini di numero di veicoli ammessi a deduzione (esercenti arti o professioni) e introducendo li-

miti di deducibilità fondati sul costo dei mezzi di trasporto.

Lo stesso articolo opera una profonda rivisitazione della disciplina delle tasse automobilistiche, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i veicoli a motore vengano assoggettati a tassazione in base alla potenza effettiva, anziché in base ai cavalli fiscali.

Per quanto riguarda la riscossione delle tasse automobilistiche, le Commissioni riunite hanno approvato un emendamento in base al quale essa può essere affidata ai tabaccai, previa adesione ad un'apposita convenzione tipo, con la quale devono essere disciplinate anche le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione.

Nel contesto dell'articolo 6 (ora 10) ha trovato collocazione anche un ulteriore intervento agevolativo, introdotto dalle Commissioni riunite, diretto a prevedere un contributo di «rottamazione» anche per le macchine agricole, autoveicoli utilizzati nelle attività commerciali, autocarri e macchine per i trattamenti fitosanitari omologate per la circolazione su strada.

Da parte delle Commissioni riunite è stata infine introdotta una disposizione che elimina alcune incertezze normative concernenti il processo di dismissione dei beni del Ministero della difesa.

Per quanto riguarda le disposizioni di delega contenute nel Capo III, dirette a prevedere una profonda revisione della disciplina dell'imposta sugli spettacoli, gli emendamenti approvati in sede referente rendono più agevole ed equilibrato l'esercizio della delega stessa, rimuovendo, in particolare, alcuni eccessi in ordine al regime d'imposizione da riservare alle discoteche e sale da ballo, con riferimento alle esecuzioni di musica dal vivo.

Viene inoltre previsto un regime uniforme di tassazione per tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione dei biliardi, dei biliardini e di qualsiasi altro tipo di apparecchio a congegno da trattenimento, nonché una maggiore attenzione, nella determina-

zione della base imponibile dell'imposta sugli spettacoli, alle attività organizzate per fini di beneficenza.

Le Commissioni riunite hanno ritenuto poi opportuno sopprimere le disposizioni di delega che prevedevano l'individuazione di nuove, non ben determinate, attività di controllo da parte della SIAE in campo fiscale.

Con riferimento all'articolo 8 (ora 12), recante disposizioni in materia di operazioni a premio e manifestazioni di sorte locali, le modifiche introdotte in sede referente sono di natura prevalentemente formale. Di rilievo è l'introduzione di un comma alla fine dell'articolo, con il quale si stabilisce che entro il 30 giugno 1998 la rete di punti di raccolta del gioco del lotto venga estesa a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo 1998.

L'articolo 9 (ora 13), recante disposizioni in materia di versamenti dell'accisa sui tabacchi lavorati e di tasso d'interesse da applicare nei pagamenti di diritti doganali, non ha subito modificazioni nel corso dell'esame in sede referente.

Nell'articolo 10 (ora 14) sono contenute numerose ed importanti disposizioni di razionalizzazione fiscale, in un'ottica di recupero di base imponibile. Si tratta in particolare: dell'introduzione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera; della revisione del regime fiscale dei contributi e della disciplina relativa all'ammortamento dei beni immateriali; dell'elevazione in termini di aliquote e dell'ampliamento del campo di applicazione delle ritenute alla fonte; della modifica della normativa in materia di registrazione dei contratti di affitto. Le modifiche introdotte dalle Commissioni sono di carattere meramente formale, tendenti a migliorare la formulazione tecnica delle norme.

Di rilievo è, invece, l'introduzione di un articolo aggiuntivo (articolo 15) con il quale vengono riaperti i termini per la sanatoria in materia di versamenti IVA, scaduti il 30 settembre 1997. La norma

avrà certamente effetti positivi sul gettito nel 1998.

Nell'articolo 11 hanno trovato collocazione numerose e diverse disposizioni in materia di riscossione.

Tra le modificazioni introdotte dalle Commissioni riunite, alcune delle quali di natura prevalentemente tecnica e di regolazione contabile, va segnalata in particolare quella che stabilisce che il CONI deve destinare almeno il 5 per cento dei proventi netti derivanti dalle scommesse alle attività dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federali.

Con un altro emendamento si è delegato il Governo a procedere ad una revisione complessiva della normativa sanzionatoria applicabile ai giochi e alle scommesse relative alle corse dei cavalli.

Infine, accogliendo numerose proposte emendative di identico contenuto, è stata prevista la possibilità di affidare alle Camere di commercio la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale rappresentative dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi.

Invito pertanto l'Assemblea ad approvare gli articoli del provvedimento in esame concernenti le entrate, con le modifiche introdotte dalle Commissioni riunite.

Le disposizioni in materia di spesa (Titolo II)

La presente sezione della relazione non contiene una puntuale illustrazione del contenuto del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1998, per la quale si rinvia alla nota del Servizio del bilancio, alle schede di lettura elaborate dal Servizio studi ed agli interventi svolti nel corso delle audizioni effettuate nell'ambito dell'indagine conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio. Tra questi si segnalano, per l'efficacia della sintesi, l'intervento del Governatore della Banca d'Italia e, per il minuzioso esame degli arti-

coli, il contributo fornito dal Presidente della Corte dei conti.

La presente relazione si sofferma quindi su alcune questioni emerse nel dibattito politico sulla manovra finanziaria e, in particolare, sui problemi relativamente ai quali si potrebbe intervenire con correzioni alla manovra proposta dal Governo.

La principale questione che si pone è quella, emersa nel corso dell'audizione dei rappresentanti della Confindustria, ma anche nel dibattito sul decreto-legge n. 328 del 1997, concernente la rimodulazione delle aliquote Iva, se la manovra correttiva dei conti pubblici proposta dal Governo abbia ancora un senso, dal punto di vista politico, a seguito dell'accordo tra le forze di maggioranza che ha risolto la crisi di Governo. È stato infatti osservato che la manovra sarebbe stata travolta da quell'accordo, tanto che, a rigore, sarebbero necessari un aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria e un nuovo disegno di legge collegato.

A tale osservazione non si intende rispondere, burocraticamente, sostenendo che il Parlamento è chiamato a deliberare sui disegni di legge che sono stati di fatto presentati e che, solo ove il Governo presenti ulteriori proposte, il Parlamento sarà chiamato ad esaminarle. Tale risposta, ineccepibile sotto il profilo formale, risulterebbe del tutto insoddisfacente in via di sostanza. Si cercherà dunque di offrire a questa domanda di natura politica una risposta parimenti di natura politica.

L'accordo intervenuto tra le forze di maggioranza ha impedito la crisi del Governo Prodi e il precipitare del Paese verso esiti politici quanto mai incerti, con la prospettiva di elezioni anticipate, probabilmente dopo mesi di logorante crisi politica. È del tutto comprensibile che, di fronte a tali incognite, le parti sociali abbiano manifestato la loro viva preoccupazione sulla possibilità che il Paese fosse messo in grado di raggiungere l'obiettivo del suo ingresso fin dall'inizio nell'Unione monetaria europea,

per cui sta compiendo da cinque anni sacrifici cospicui. Ma soprattutto occorre chiedersi quale caduta avrebbe subito il cosiddetto «merito di credito» del Paese, in presenza di una crisi di Governo irrisolta. Nel 1997 sono stati infatti conseguiti tutti gli obiettivi finanziari che il Governo e la maggioranza si erano proposti: abbattimento dell'inflazione, calo dei tassi di interesse, rientro della lira nell'accordo di cambio, forte riassorbimento dei disavanzi pubblici. È difficile quantificare quanto di tutto ciò sia dovuto alla stabilità politica, ma sicuramente molto lo è. Ad esempio, è stato decisivo il ruolo svolto dalla riduzione del differenziale tra i tassi italiani e quelli sui *Bund* tedeschi, segnale del «merito di credito» acquisito dal Paese, il quale è legato indissolubilmente alla stabilità politica.

Quindi è certamente vero che l'accordo politico nella maggioranza, che ha consentito di superare la crisi di Governo, apre problemi nuovi, che debbono essere affrontati. Ma è altrettanto vero che quell'accordo consolida la stabilità ed è un errore sottovalutare questo fattore, anche nel formulare un giudizio sulla manovra economica, poiché non c'è dubbio che essa sarebbe dovuta diventare più gravosa per le famiglie e per le imprese, se la crisi politica non si fosse risolta, se fosse stato necessario ricorrere all'esercizio provvisorio e se un nuovo Governo avesse dovuto predisporre a febbraio una nuova manovra, volta a consentire *in extremis* quelle convergenze verso l'Unione monetaria europea che oggi sono tranquillamente alla nostra portata.

Venendo al merito dell'accordo politico di maggioranza e alle sue ipotetiche conseguenze sulla manovra, le osservazioni emerse sono essenzialmente due. La prima riguarda l'accordo sulle pensioni di anzianità dei lavoratori manuali dell'industria, che - secondo quanto è stato sostenuto - cancellerebbe di fatto la riforma dello Stato sociale, che non sarebbe più possibile attuare con effetti a decorrere dal 1998. È stato inoltre osservato che la previsione di una legge per la riduzione dell'orario di lavoro

a 35 ore nel 2001 muta il quadro di riferimento su cui poggia la manovra, specie sul versante decisivo dell'aumento del costo del lavoro e della destinazione dei prevedibili aumenti di produttività.

Sono due osservazioni molto serie, che meritano un approfondimento volto a definire scelte e comportamenti tali da scongiurare gli esiti paventati. Meno forte sembra invece l'obiezione sul venire meno dell'impegno del Governo in tema di privatizzazioni. Sembra infatti che tale obiezione perda di consistenza nel momento in cui è in corso la più grande operazione europea di collocamento sul mercato delle azioni di una azienda pubblica (peraltro nei tempi previsti dal Governo).

Tornando all'obiezione sulla mancata attuazione della riforma dello Stato sociale, occorre osservare, in primo luogo, che la previdenza e, all'interno della previdenza, le pensioni di anzianità, non esauriscono in sé lo Stato sociale italiano, come dimostra l'andamento della spesa per il 1997 e i dati tendenziali relativi al 1998 contenuti nella Relazione previsionale e programmatica. Tali dati evidenziano l'esiguità della spesa per la formazione, per la famiglia, per la disoccupazione, per l'assistenza e per la casa. In tali comparti la spesa pubblica italiana è inferiore rispetto ai Paesi più forti dell'Unione europea. Per questo il Governo, la maggioranza e le parti sociali dovranno realizzare nei prossimi anni una generale riforma dello Stato sociale, che rappresenta il più significativo e il più arduo degli obiettivi di riforma che si pongono al Paese. Ma anche sullo specifico tema della previdenza, occorrerà verificare con attenzione i contenuti dell'accordo che si sta ricercando tra il Governo e le parti sociali. Il Governo è impegnato a presentare un emendamento, che recepisca l'eventuale accordo, nei termini utili per la discussione in questo ramo del Parlamento. Già adesso tuttavia si possono prevedere almeno tre misure strutturali di contenimento della spesa previdenziale.

La prima concerne l'unificazione dei diversi regimi previdenziali, con particolare

riguardo alle condizioni contributive per l'accesso alle pensioni di anzianità nel pubblico impiego. Si tratta di una misura strategica per l'Italia, un Paese il cui sistema previdenziale ha consentito pensionamenti di anzianità a fronte di contributi per quattordici anni, sei mesi e un giorno. In proposito, occorre un impegno per una maggiore vigilanza parlamentare sul processo di effettiva unificazione dei regimi previdenziali. Chi oggi lamenta la mancata accelerazione del superamento delle pensioni di anzianità per il settore operaio, non ha impedito il mantenimento di un accesso privilegiato alla pensione di anzianità nei settori oggetto dei decreti per l'armonizzazione. Un esame dei pareri formulati dal Parlamento su quei decreti rivela infatti che nessuno può scandalizzarsi di fronte ai contenuti di un eventuale accordo per l'esclusione dei lavoratori manuali dall'accelerazione del superamento delle pensioni di anzianità.

La seconda misura riguarda l'avvicinamento delle aliquote di calcolo e delle aliquote contributive per tutte le categorie di lavoratori per cui il divario tra le due è troppo elevato. Nel medio-lungo periodo è necessario puntare ad una unica aliquota contributiva e ad una unica aliquota di calcolo, uguale per tutti, a fronte dello stesso metodo di calcolo e della estensione a tutti i lavoratori di tutti gli istituti previdenziali. Da ciò trarrebbero un grande giovamento sia le imprese, sia i lavoratori dipendenti, sia i lavoratori autonomi. È vero infatti che questi ultimi subirebbero un aggravio contributivo per la propria pensione, ma essi potrebbero giovare dell'alleviamento dei contributi dovuti per i loro dipendenti. Nel breve periodo è necessario comunque un avvicinamento tra l'aliquota di calcolo e l'aliquota contributiva dei lavoratori autonomi. Al contrario è necessario distanziare, a vantaggio dell'aliquota di calcolo, l'aliquota contributiva dei cosiddetti lavoratori atipici (che prestano collaborazioni coordinate continuative). Questi lavoratori sono certamente i più deboli nella platea degli iscritti al sistema previdenziale pubblico,

eppure sono gli unici per i quali non agisce alcuna solidarietà da parte dello Stato. È dunque necessario elevare la loro aliquota contributiva dal 10 all'11 per cento e arrivare ad una aliquota di calcolo pari almeno all'11,5 per cento.

La terza misura di contenimento della spesa previdenziale riguarda le pensioni di anzianità. Il loro superamento è già previsto dalla legge n. 335 del 1995 ed è fissato al 2008. Si pone quindi un problema di accelerazione, anche sulla base dei recentissimi dati forniti dall'Inps, in base ai quali nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre è stato registrato un numero di pensionamenti di anzianità superiore del 18 per cento a quanto previsto. L'accordo politico di maggioranza e le richieste dei sindacati pongono il problema dell'esclusione del lavoro operaio da questa accelerazione, peraltro con modalità ancora tutte da definire (si potrebbe infatti agire sull'età anagrafica o sull'anzianità contributiva oppure su entrambe). In proposito, occorre rilevare che la speciale tutela del lavoro manuale gravoso è proprio il fine per cui nacque l'istituto della pensione di anzianità, poi immediatamente stravolto da una pratica di governo irresponsabile, che ha portato all'estensione di questo istituto a tutta la platea dei lavoratori, con scandalosi privilegi in numerosi comparti (la lettura degli atti parlamentari relativi a questo insieme di scelte è ancora oggi una esperienza molto istruttiva). Si tratta quindi di operare una sorta di ritorno alle origini di tale istituto, certamente difficile dal punto di vista tecnico ma non politicamente incomprensibile, nè sotto il profilo dell'equità sociale (si premia infatti il lavoro meno gratificante), nè sotto il profilo economico. A fronte di tutto ciò, si propone una scelta alternativa: o l'esclusione degli operai determinerà la decisione di non affrontare il tema delle pensioni di anzianità, o si dovrà tentare di penetrare nei complessi meccanismi di tale istituto, operando la distinzione tra lavoro operaio ed altri lavori. Nel primo caso, avrà ragione chi sostiene

che il tema delle pensioni di anzianità è scomparso dalla riforma dello Stato sociale. Nel secondo caso, si sarà fatto un grande passo in avanti, al di là del rilievo finanziario di questa misura, che viene dopo quelli già compiuti con la legge n. 335 citata e che, proprio per questo, delinea una strada di fuoriuscita dall'anomalia italiana in tema di previdenza. Si auspica quindi che le parti sociali vogliano essere coinvolte nello sforzo di operare la distinzione tra lavoro operaio e altri lavori, altrimenti il Governo dovrà fare le proprie proposte, su cui il Parlamento si misurerà. Non bisogna comunque mascherare la difficoltà politica dell'operazione dietro difficoltà tecniche, che di fatto non sono insormontabili.

È stato sostenuto che le prospettive di riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore cambierebbero il quadro di riferimento fino ad imporre la riscrittura del Documento di programmazione economico-finanziaria e del provvedimento collegato. Certo, se la legge precederà l'accordo tra le parti, fissando non solo gli obiettivi, ma i tempi e le tappe di avvicinamento, se non si terrà conto delle peculiarità del mercato del lavoro italiano, si determinerà un aumento del costo del lavoro la cui copertura sarà posta a carico del bilancio dello Stato, oltre a un trasferimento netto di risorse dal Centro verso il Nord, oppure tutto l'aumento di produttività che potrà determinarsi nei prossimi anni si scaricherà sull'obiettivo della riduzione dell'orario. Si può però immaginare una strategia diametralmente opposta, per cui la legge si limiterà a fissare l'obiettivo programmatico e ad accompagnare l'accordo tra le parti. Innanzitutto, per il 1998 deve restare fermo l'obiettivo fissato dalla Relazione previsionale e programmatica circa l'aumento del costo del lavoro. Solo all'interno di questo orizzonte potrà agire la riduzione dell'orario di lavoro come uno strumento tra gli altri per proseguire una tendenza storica che è stata una delle componenti fondamentali dell'incivilimento del Paese; accrescere i livelli di flessibilità della prestazione di lavoro; accompagnare le

politiche di sviluppo dell'occupazione. È dunque possibile l'accordo, perchè non bisogna guardare all'irrigidimento del sistema dentro la gabbia dell'orario settimanale di lavoro, ma allargare l'orizzonte verso l'orario stagionale, annuale e addirittura dell'intera vita lavorativa. Del resto, anche prima della crisi, il Governo assumeva tra gli strumenti delle politiche attive per il lavoro quello della riduzione d'orario: nella Relazione previsionale e programmatica si può leggere infatti che «in particolare, l'introduzione del lavoro interinale, gli incentivi previsti per la riduzione e la rimodulazione degli orari di lavoro e per il *part-time*, la revisione delle condizioni richieste per i contratti di formazione e lavoro, sono destinate a conferire flessibilità all'occupazione». Tale indicazione ha poi trovato espressione nell'aumento delle poste di bilancio per finanziare incentivi a questo scopo. Anche in questo caso, dunque, il Parlamento non deve ritrarsi, ma fare la propria parte per usare anche lo strumento della riduzione d'orario tra quelli necessari per il rilancio e il risanamento dell'economia. La riduzione dell'orario di lavoro può essere dannosa, ma non lo è in sé e per sé, bensì a seconda della qualità delle scelte che si compiranno in proposito.

Alla luce delle considerazioni esposte, sarebbe un errore non entrare nel merito della manovra e considerarla superata dagli sviluppi della situazione politica. Occorre peraltro effettuare alcune valutazioni critiche su contenuti specifici della stessa.

È stato sostenuto che la manovra non avrebbe un sufficiente carattere strutturale. In verità gli interventi *una tantum* sono nettamente inferiori, rispetto al volume globale della manovra, di quanto fossero nelle manovre precedenti. La manovra del Governo Berlusconi conteneva infatti per il 41 per cento misure provvisorie, pari al 27 per cento nella manovra del Governo Dini e addirittura al 46,4 per cento nella manovra del Governo Prodi per il 1997 (ridotto al 12 per cento al netto della tassa per l'Europa).

Nella manovra per il 1998 le misure provvisorie ammontano a solo l'8 per cento del totale, per cui la critica sulla mancata strutturabilità della manovra si rivela infondata.

Sono stati segnalati poi i pericoli di inflazione associati alla manovra proposta. I dati forniti più recentemente dal ministro Visco sono tuttavia confortanti e ancor di più lo sono le anticipazioni sull'andamento dell'inflazione in ottobre. Certo, è presto per dichiarare cessato il pericolo, ma i dati in nostro possesso dimostrano l'attendibilità della valutazione del Governo, che ha deciso di collocare la scelta dell'armonizzazione dell'IVA in questa fase (e non lo scorso anno, quando lo richiese a gran voce l'opposizione), perchè il contesto di bassa pressione sui prezzi e di ripresa economica faceva prevedere un minore impatto sull'inflazione. A questo proposito, il Governatore Fazio ha ricordato, nel corso dell'audizione, che i tassi di interesse si possono abbassare quando è bassa l'attesa dei mercati circa la futura inflazione. Si può senz'altro condividere questa valutazione ed essere contemporaneamente fiduciosi nella riduzione dei tassi di mercato, perchè la reazione dei mercati internazionali alla crisi di Governo sembra dimostrare il consolidarsi del giudizio circa uno stabile ingresso del Paese in una realtà di bassa inflazione.

È stato poi segnalato che continua a registrarsi una crescita della spesa corrente ancora molto forte, a fronte di una stagnazione della spesa per investimenti. A questo proposito, nel provvedimento collegato c'è però una novità rilevante, che merita di essere segnalata, perchè rappresenta il frutto del dibattito parlamentare sul Documento di programmazione economico-finanziaria. In tema di politica del personale della pubblica amministrazione si passa dal blocco del *turn-over*, la cui efficacia è stata impedita dalle numerose deroghe succedutesi nel tempo, alla programmazione delle esigenze per settore, nel quadro di un obiettivo di riduzione globale della spesa. Il combinato disposto di questa norma (articolo 19 del disegno di legge) e delle disposizioni conte-

nute nelle cosiddette leggi Bassanini apre uno spiraglio verso una effettiva riforma della pubblica amministrazione, finanziariamente virtuosa. Resta comunque la necessità, per contenere la spesa corrente, di mettere sotto controllo la dinamica della spesa previdenziale, come detto sopra.

Occorre affrontare, infine, alcuni problemi posti dal provvedimento collegato e dalla manovra nel suo complesso, che meritano un particolare approfondimento.

Assumendo a riferimento la Risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria dello scorso luglio, si pone preliminarmente un problema relativo ai possibili stralci di articoli o commi del provvedimento collegato che non hanno o potrebbero non avere un immediato rilievo finanziario, ai fini dell'aumento delle entrate o della riduzione delle spese. Vanno segnalati, a questo scopo, in particolare l'articolo 17, i commi 6 e 7 dell'articolo 19, il comma 8 dell'articolo 20, il comma 5 dell'articolo 22, il comma 11 dell'articolo 31 e il comma 8 dell'articolo 32 del disegno di legge. E alcune proposte in questo senso vengono avanzate dalle Commissioni riunite.

Col 1° dicembre 1997 vengono ad esaurirsi i provvedimenti relativi agli sgravi delle aziende del Mezzogiorno. Dalla cessazione di tali agevolazioni può derivare un aggravio del costo del lavoro nel Mezzogiorno stimabile intorno al 6-7 per cento. Nel provvedimento collegato sono, d'altro canto, contenute significative misure di sostegno agli investimenti innovativi e alla nuova occupazione nel Mezzogiorno. È una scelta importante, che il Parlamento aveva sollecitato anche durante il dibattito sulla manovra finanziaria dello scorso anno, allorchè il Governo fu impegnato all'uso della leva fiscale a fini di sviluppo dell'occupazione. Il rischio che ora si propone è tuttavia quello di cadere in una situazione paradossale, per cui, mentre si incentiva nuova occupazione, si rischia di mettere in discussione quella poca che già c'è. Il Governo è impegnato, in sede europea, nella rinegoziazione dell'Accordo Pagliarini-Van

Miert. Nell'esercizio della delega legislativa per l'istituzione dell'IRAP è inoltre chiaramente fissato l'obiettivo di una particolare agevolazione per le imprese del Mezzogiorno. Ma l'uno e l'altro strumento, che vanno seguiti con grande attenzione, probabilmente non sono sufficienti a scongiurare il rischio derivante dal venir meno degli sgravi contributivi. È dunque questo un tema che si sottopone alla valutazione dell'Assemblea per iniziative emendative.

Il settore del commercio è interessato da una crisi assai profonda, su cui è necessario intervenire. In particolare, è necessario che lo Stato svolga un ruolo di sostegno del processo di ristrutturazione della rete commerciale, che risulta assolutamente necessario per due specifiche ragioni. Non è possibile infatti entrare e permanere in un regime stabile di bassa inflazione se la rete commerciale non viene messa in grado di dare il proprio contributo al conseguimento di questo obiettivo. In secondo luogo, la ristrutturazione dell'industria negli ultimi quindici anni è stata fortemente sostenuta dall'intervento pubblico e non vi è alcuna ragione perchè altrettanto non debba e non possa accadere anche per il settore commerciale. Non si pensa alla riattivazione di vecchie norme, farraginose e di costosa gestione, ma a strumenti di sostegno degli interventi di ristrutturazione della rete che funzionino automaticamente, come accade per alcune leggi di incentivazione nel settore industriale. Si può quindi pensare ad un piano straordinario di sostegno a partire già dal 1998. Questo è il senso dell'emendamento accolto dalle Commissioni riunite. Il meccanismo previsto si basa sulla concessione di un credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali. L'agevolazione è riconosciuta alle piccole e medie imprese per investimenti fino a 500 milioni di lire.

Le misure di agevolazione e le ristrutturazioni edilizie previste dall'articolo 1 del provvedimento collegato sono molto forti e significative, in quanto consentono il recupero (in cinque anni) del 41 per cento degli investimenti effettuati fino a 150 milioni. Si

tratta di una misura che potrebbe avere effetti sulla crescita del prodotto interno lordo e sull'occupazione almeno pari - e forse superiori - a quelli prodotti dalla legge per la rottamazione delle automobili. Il decreto-legge sull'IVA, che non ha mantenuto i lavori di ristrutturazioni nell'aliquota agevolata del 10 per cento, costituisce tuttavia una contraddizione molto seria rispetto agli incentivi previsti nel provvedimento collegato. L'applicazione di un'aliquota IVA del 20 per cento rende necessario all'impresa che opera «in nero» praticare al cittadino uno sconto pari al 27 per cento per neutralizzare il vantaggio fiscale offerto con la norma in questione. Si tratta di uno sconto elevato, ma purtroppo ampiamente possibile. Se invece l'aliquota IVA fosse mantenuta al 10 per cento, lo sconto che l'operatore «in nero» dovrebbe praticare al cittadino per convincerlo a non richiedere le fatture dovrebbe essere superiore al 35 per cento, quindi decisamente al di là delle possibilità concrete almeno per la maggioranza delle imprese. Se si vuole dunque sostenere l'occupazione e fare emergere gli scambi «in nero» innestando un circuito virtuoso, è indispensabile spostare l'aliquota IVA in questione, ottenendo per questo il necessario consenso dell'Unione europea.

Relativamente alle zone sismiche le Commissioni riunite hanno, per intanto, accolto un emendamento che prevede un contributo pari ad una quota dell'IVA pagata per ricostruzioni e l'adozione di misure antisismiche. Il contributo corrisponde all'intero importo dell'Iva per gli interventi relativi alle zone dell'Umbria e delle Marche colpite dal recente terremoto.

Con riguardo infine alla finanza locale, occorre segnalare che il sistema delle autonomie ha partecipato e parteciperà anche per il 1998 allo sforzo per il conseguimento dell'obiettivo del 3 per cento del deficit rispetto al prodotto interno lordo. La spesa di questo comparto nel 1998 non supererà infatti quella del 1997: si tratta di un sacrificio pesante, che tuttavia gli enti locali possono accettare di compiere.

Essi sottopongono peraltro due problemi rilevanti: la compartecipazione ad un grande contributo nazionale, che a loro avviso non può essere l'IRAP, per le caratteristiche - irriducibili alla dimensione comunale - della base imponibile di quest'ultima; un rapido superamento della tesoreria unica secondo quanto previsto dalla nuova legge per la riforma della struttura del bilancio dello Stato. Sul primo punto, è preliminarmente necessario escludere che la compartecipazione degli enti locali all'IRPEF possa assumere il carattere di un'addizionale. Va del pari esclusa ogni ipotesi che conduca ad un aumento del fabbisogno statale. Resta quindi un'unica strada: la compartecipazione all'IRPEF collegata al trasferimento delle funzioni, secondo quanto previsto dalle cosiddette leggi Bassanini. In questo senso, le Commissioni riunite hanno accolto un emendamento che, integrando la delega contenuta nella legge n. 59 del 1997, consente già nel 1998 di attribuire agli enti locali una quota del gettito dell'IRPEF. Ciò avverrà in corrispondenza del trasferimento delle funzioni da parte dello Stato e contestualmente alla eliminazione dal bilancio degli stanziamenti relativi. È anche previsto un graduale adeguamento delle quote di entrate assegnate territorialmente in ragione della distribuzione delle spese. Quanto alla tesoreria unica, la sperimentazione del suo superamento, già prevista nel provvedimento collegato, potrebbe assumere a riferimento tutti i comuni italiani al di sotto di una soglia - anche minima - di abitanti. In questo modo potrebbe dirsi che si è effettivamente intrapresa la strada del superamento di un istituto che si è rivelato indispensabile per il controllo dei flussi di cassa, ma che non può diventare permanente, pena il venire meno della credibilità delle ipotesi di riforma in senso federalista dello Stato. Al riguardo, in un apposito emendamento, le Commissioni hanno proposto che a decorrere dal 1° luglio 1998 i comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti non siano soggetti all'obbligo della tesoreria unica.

Tra le altre numerose modifiche al testo del Governo accolte in Commissione va, in particolare, segnalata quella - proposta dallo stesso Governo - che prevede l'assunzione di 3.000 unità di personale nell'amministrazione finanziaria, di 600 in quella dei beni culturali e di 200 di dipendenti ad alta professionalità, sempre all'interno del limite di riduzione previsto per la programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego. Tale limite è stato portato all'1 per cento per il 1998 e fissato ad un ulteriore 0,5 per cento per il 1999.

In conclusione, si può sostenere che questa manovra finanziaria potrebbe aprire una nuova fase nelle politiche di bilancio del Paese. Dal 1980 (quando cominciò a manifestarsi il problema delle dimensioni del debito) ad oggi, sono state sperimentate tre distinte fasi: dal 1980 al 1986 non vi è stata nessuna politica di risanamento, se non una minore espansione della spesa rispetto agli anni precedenti; dal 1987 al 1992 è stato assunto l'obiettivo del risanamento, ma si è stati in grado di perseguirlo solo dal lato dell'aumento delle entrate; dal 1992 al 1997 il risanamento viene perseguito, con crescente successo, attraverso l'aumento delle entrate e la riduzione delle spese. Questa manovra finanziaria potrebbe essere la prima di una nuova fase, ispirata all'obiettivo della stabilizzazione e fondata sul recupero di un discreto margine di libertà della politica economica e di bilancio del Paese. Nasce anche da ciò il carattere più ridotto del provvedimento collegato rispetto a quelli che si sono succeduti negli scorsi anni e l'esigenza, per avere piena cognizione dei caratteri della manovra finanziaria per il 1998, di guardare con più attenzione ai contenuti della legge finanziaria e del bilancio. Anche questo rappresenta in fondo il segno di una recuperata normalità.

MARINI, *relatore sul titolo I*
MORANDO, *relatore sul titolo II*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PARDINI)

22 ottobre 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza esprime un parere favorevole, rilevando tuttavia una persistente impostazione vincolistica, a fini di contenimento della spesa, verso le amministrazioni pubbliche, comprese le regioni e gli enti locali. Tale impianto non appare coerente con le più recenti innovazioni legislative e soprattutto con le prossime prospettive di riforma, anche costituzionale, fondate sui principi di autonomia e responsabilità degli enti territoriali e su un criterio di flessibilità per tutte le amministrazioni pubbliche.

Le leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, il disegno di legge sull'ordinamento degli enti locali all'esame dell'Assemblea del Senato (atto Senato n. 1388) e l'indirizzo di revisione costituzionale postulano infatti una progressiva introduzione nell'ordinamento di elementi di autonomia e responsabilità verso i quali ulteriori interventi di natura eminentemente vincolistica costituiscono una soluzione antitetica. Se ne ricava, per il futuro, l'esigenza di non introdurre fattori di contraddizione al processo autonomistico, che potrebbero vanificare anche i propositi di razionalizzazione della spesa pubblica.

Quanto alle singole disposizioni contenute nel disegno di legge, si formulano le seguenti osservazioni.

Alcuni articoli (14, 15, 26) recano una disciplina rivolta anche alle regioni e agli enti locali, da ritenere incompatibile con gli statuti di autonomia speciale, in particolare per le province autonome di Trento e di Bolzano. In proposito, si rileva un dettaglio normativo sulle modalità organizzative e procedurali, più volte censurato dalla Corte costituzionale nei riguardi del sistema delle autonomie, e soprattutto di quelle a statuto speciale. Per essere conformi ai requisiti di legittimità, le disposizioni in questione dovrebbero limitarsi a fissare gli obiettivi di contenimento della spesa, rimettendo agli enti territoriali la scelta delle modalità organizzative e procedurali, in particolare per le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 1, comma 3, impropriamente attribuisce anche alle banche compiti di controllo che potrebbero risolversi, in concreto, nella lesione del diritto alla riservatezza, in violazione di principi costituzionali e della legislazione vigente sulla tutela della *privacy*.

L'articolo 14 ammette deroghe a specifiche prescrizioni normative comunitarie in materia di appalti per forniture di beni e di servizi: le deroghe, fondate su valutazioni di mera opportunità, potrebbero risultare in contrasto con un generale principio di trasparenza amministrativa e con lo stesso diritto comunitario.

L'articolo 15 non tiene conto delle competenze regionali in materia e potrebbe determinare discriminazioni tra gli interessati in ragione dei requisiti richiesti.

L'articolo 17, nell'inibire le azioni esecutive per crediti esigibili ed estinguendo le procedure in corso, si configura come una disposizione ablatoria di diritti patrimoniali e lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale, alla stregua degli articoli 24, 42 e 113 della Costituzione.

L'articolo 19 contiene disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del *part-time* che risultano funzionali al raggiungimento di più elevati *standard* di efficienza nell'azione dei pubblici uffici. Sono in particolar modo apprezzabili le norme contenute nei commi da 1 a 8, che definiscono un sistema di programmazione annuale del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche, con la responsabilità degli organi di vertice, e un sistema informativo unitario che permette il controllo della spesa per il personale: il sistema dovrebbe però essere integrato, per assicurarne il maggiore rendimento, dalla mobilità del personale tra amministrazioni diverse e dalla possibilità di accedere ai contratti di formazione e lavoro anche per il pubblico impiego.

I commi da 10 a 13 completano le disposizioni vigenti dirette a favorire la trasformazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti con la maggiore diffusione del tempo parziale: si tratta di un elemento importante della complessiva opera di razionalizzazione del comparto del pubblico impiego, rivolto ad aumentare la produttività ed eliminare comportamenti non commendevoli come il doppio lavoro. Peraltro, dopo la sperimentazione svoltasi nel corso del 1997 si ritiene necessario rafforzare i sistemi di verifica, secondo metodi che garantiscano adeguatamente diritti e interessi dei singoli.

L'articolo 21 esige un chiarimento sulla circostanza che oggetto della riduzione di organismi collegiali - la cui responsabilità è attribuita agli organi di direzione politica - possono essere solo quelli cui non è attribuita competenza esterna per legge o per atto avente forza di legge.

Gli *articoli 23 e 24*, funzionali agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, suscitano in termini problematici la questione dei soggetti titolari del potere di individuare in quali settori, in quali materie e con quali forme si deve realizzare l'opera di conversione verso strumenti negoziali e aziendali. In proposito è auspicabile un coordinamento tra Governo e Parlamento circa l'individuazione delle attività da dismettere in quanto non essenziali e circa la possibilità di controllare il processo per valutarne adeguatamente le implicazioni, soprattutto per quanto attiene la tutela della natura collettiva degli interessi coinvolti. È inoltre auspicabile che le modalità di realizzazione delle dismissioni siano specificate sotto l'aspetto della possibile destinazione del personale, per conferire maggiore certezza alle situazioni soggettive.

Si raccomanda, infine, una revisione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in tema di dismissione di beni demaniali di pertinenza del Ministero della difesa, al fine di prevedere che i beni del demanio militare già adibiti ad uso pubblico dagli strumenti urbanistici, siano eliminati dall'elenco di quelli alienabili.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: DE GUIDI)

22 ottobre 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta su tutte le sue disposizioni, fatta eccezione per l'articolo 17, unica disposizione che investe la competenza della Commissione, su cui il parere è contrario.

In merito all'articolo 17 si rileva che esso introduce nell'ordinamento quattro norme di cui solo la prima, che risolve opportunamente una questione di legittimazione processuale, non dà luogo a problemi. Per quanto riguarda la seconda norma, contenuta nel secondo periodo dell'articolo, si fa presente che per evitare che i commissari liquidatori siano esposti ad azioni giudiziarie intese ad ottenere il pagamento di crediti non contestati, ma non soddisfatti per insufficienza dei fondi, con conseguente aggravio di spese per la gestione pubblica, occorrerebbe prevedere che i fondi messi a disposizione siano commisurati all'entità complessiva dei debiti, sia pure in un arco temporale ragionevole (non più di due o tre anni). In caso contrario, si rischia, oltre all'inconveniente già segnalato, di far gravare il risanamento delle pregresse gestioni sanitarie in modo del tutto squilibrato ed irragionevole, su di una particolare categoria di cittadini connotata dalla circostanza di essere creditori delle gestioni sanitarie.

Per quanto riguarda la terza norma, si osserva che il divieto di azioni esecutive su fondi e beni diversi da quelli destinati al ripianamento dei disavanzi sanitari lede in modo ingiustificato il diritto di azione dei creditori delle pregresse gestioni sanitarie, posto che l'ammontare dei fondi destinati al ripianamento dipende, allo stato, da decisioni discrezionali che potrebbero dimensionare tale fondi in modo da non consentire a tutti i creditori muniti di titolo esecutivo di esercitare le azioni loro spettanti.

Per quanto infine riguarda la quarta norma, contenuta nel quarto periodo, l'estinzione delle procedure esecutive in corso su somme o beni diversi da quelli destinati al ripianamento, addossa in modo del tutto ingiustificato le spese di procedure legittimamente iniziate sui creditori

precedenti, oltre a incorrere nelle critiche già esposte a proposito della terza norma. La disposizione inoltre si rivela del tutto irrazionale in quanto pone nel nulla una complessa attività che, come si ripete, sin qui si è svolta legittimamente, che potrebbe essere ormai prossima alla conclusione.

PARERE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: CIONI)

22 ottobre 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Il meccanismo disposto dall'articolo 19, comma 3, per le assunzioni rischia di penalizzare il Ministero degli affari esteri e, in particolare l'area della promozione culturale. Basti pensare che gli 84 Istituti italiani di cultura - cui si aggiungono 7 sezioni distaccate - dispongono di soli 120 dipendenti di ruolo, a fronte di una dotazione organica di 260 unità, già di per sè insufficiente. Perciò occorre che il Governo provveda quanto prima agli adempimenti previsti dal citato articolo, per consentire l'assunzione del personale dell'area culturale del Ministero degli affari esteri fino a completamento delle dotazioni organiche così come determinate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 1996, nonchè per elevare il contingente dei contrattisti di cui all'articolo 17 della legge 22 ottobre 1990, n. 401, di una percentuale pari al 10 per cento per i prossimi tre anni. È inoltre necessario che il Ministero degli affari esteri si avvalga più ampiamente della possibilità di impiegare in strutture scolastiche straniere i docenti inseriti nel contingente di cui all'articolo 4 della legge 25 agosto 1982, n. 604, che abbiano una qualificazione idonea per poter tenere corsi di lingua e letteratura italiana.

Quanto poi all'articolo 22 del disegno di legge, la Commissione osserva che un concorso riservato - già di per sè criticabile sotto il profilo della costituzionalità - rischia di esser fonte di gravissime iniquità se lo slittamento del bando dovesse comportare anche un cambiamento del termine considerato ai fini del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso stesso. Pertanto la proroga disposta dal comma 4 del citato articolo è accettabile soltanto a condizione che al concorso siano ammessi i candidati che posseggano i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla data dell'entrata in vigore della stessa legge.

La Commissione affari esteri chiede che tale specificazione sia esplicitamente inserita nel testo del comma 4 dell'articolo 22.

PARERE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

(Estensore: UCCHIELLI)

23 ottobre 1997

La Commissione esprime a maggioranza, per quanto di competenza, parere contrario all'articolo 21, comma 4, giacchè la disposizione colà contemplata, pur ispirata a legittime preoccupazioni di contenimento della spesa, non solo lede il principio di eguaglianza, ma può addirittura incrementare il contenzioso con ovvie conseguenze anche economiche a carico dell'Amministrazione dello Stato; esprime invece parere favorevole sulle restanti parti, ad eccezione delle seguenti osservazioni:

si ravvisa l'esigenza di consentire per l'anno 1998 ai soggetti interessati alla chiamata alle armi o al servizio civile di prestare il servizio militare di leva o il servizio civile nel territorio delle regioni Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici per essere utilizzati da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali;

si rileva, con riferimento all'articolo 23, comma 5, che occorrerebbe escludere le spese di ammodernamento e rinnovamento da quelle correnti, oggetto di accantonamento, nonchè le spese afferenti alle infrastrutture NATO, in quanto inserite fra le spese correnti solo per Convenzione internazionale, mentre sono da considerare vere e proprie spese in conto capitale;

si auspica infine che si proceda quanto prima con apposita delega al riordinamento dell'Arma dei Carabinieri secondo i seguenti principi e criteri direttivi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari:

a) dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, per l'espletamento di attività specializzate, anche dagli altri Ministeri competenti;

b) collocazione autonoma dei Carabinieri nell'ambito del Ministero della difesa secondo linee di dipendenza coerenti con la legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) l'esercizio di funzioni di polizia militare e di sicurezza per le Forze armate;

2) il concorso alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della Difesa;

3) la partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero sulla base di accordi internazionali;

4) la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane;

c) revisione dell'organizzazione generale e delle relative articolazioni ordinamentali, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e dei vigenti volumi organici di personale.

PARERE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: PAGANO)

23 ottobre 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.

Per quanto riguarda le norme relative alla scuola:

rileva che il provvedimento innova radicalmente rispetto alle tradizionali impostazioni che negli scorsi anni avevano attuato la razionalizzazione della rete scolastica. Mentre quelle operavano sul numero degli alunni per classe e sulle dimensioni delle scuole per arrivare alla riduzione degli organici, con effetto sull'intero anno scolastico, ma con una ricaduta economica su due anni finanziari, il collegato in esame opera infatti unicamente sul numero del personale in servizio indicando l'obiettivo di una sua riduzione del 3 per cento da conseguirsi al 31 dicembre 1999, rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 1997 (articolo 20, comma 1);

valuta inoltre positivamente l'intenzione di creare le condizioni per una più certa realizzazione degli organici d'istituto con il superamento della logica degli interventi «a pioggia» che, preordinando il numero degli studenti per classe a livello provinciale, colpivano indistintamente tutte le scuole e tutte le materie d'insegnamento;

segnala, ai fini del successivo *iter* del disegno di legge, la necessità che siano chiaramente salvaguardate le seguenti esigenze:

1) una specificazione degli strumenti per l'esercizio della facoltà di deroga alle vigenti norme di cui all'articolo 20, comma 1, sesto periodo;

2) una più chiara finalizzazione della stipulazione dei contratti di prestazione d'opera alle esigenze derivanti dall'ampliamento dell'offerta formativa, dagli interventi connessi alla sperimentazione e dall'attuazione dell'autonomia didattica degli istituti (articolo 20, comma 1, ultimo periodo);

3) il mantenimento in vigore della normativa in materia di *handicap* prevista dall'articolo 319 del testo unico approvato con decre-

to legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e più in generale la salvaguardia del principio di integrazione (articolo 20, comma 2);

4) un più preciso riferimento alla contrattazione sindacale decentrata in materia di organizzazione del lavoro affidata alle decisioni del Provveditore agli studi relativamente alla riduzione delle dotazioni organiche d'istituto del personale ATA (articolo 20, comma 4);

5) l'indicazione degli strumenti amministrativi previsti per definire i criteri per la ripartizione del Fondo costituito con i risparmi derivanti dalle misure in esame (articolo 20, comma 6).

Per quanto riguarda le norme relative all'università:

valuta positivamente le disposizioni che consentono ad università ed enti di ricerca di concorrere al risanamento della finanza pubblica in modo elastico, tramite il concetto di fabbisogno, nonché la responsabilizzazione degli atenei in ordine ad una corretta programmazione delle spese di personale, contestualmente al trasferimento alle università delle competenze in materia di organici, con un notevole alleggerimento burocratico;

osserva inoltre che:

1) nella definizione del vincolo del 92 per cento appare opportuno far riferimento ad una spesa di personale calcolata al netto delle erogazioni a carico del Servizio sanitario nazionale e di soggetti pubblici e privati (articolo 28, comma 4);

2) poichè le norme concernenti i vincoli sull'assunzione del personale di ruolo potrebbero aprire la strada a forme variegiate di precarizzazione del rapporto di lavoro, si potrebbero anticipare nel collegato norme più precise circa la facoltà per gli atenei di stipulare contratti di diritto privato per avviare giovani neolaureati ad attività di ricerca;

3) con riferimento alla modifica dei criteri per la distribuzione della quota di riequilibrio del Fondo per il finanziamento ordinario, occorre inserire un'indicazione volta a salvaguardare le esigenze di insegnamento e quindi il fabbisogno di personale docente in relazione all'incentivo connesso al contenimento della spesa di personale. Inoltre gli strumenti attuativi della programmazione universitaria devono poter riequilibrare eventuali decisioni divergenti degli atenei in materia di personale, assicurando uno sviluppo distribuito delle attività di insegnamento e di ricerca nelle diverse aree (articolo 28, comma 5);

4) occorre chiarire meglio le finalità e i soggetti beneficiari del Fondo per lo sviluppo della ricerca di interesse nazionale, coinvolgendo eventualmente nel procedimento le Commissioni parlamentari (articolo 28, comma 6).

Per quanto riguarda le norme relative ai beni culturali:

esprime apprezzamento per l'anticipazione ad inizio anno del trasferimento al Ministero per i beni culturali e ambientali del 50 per cento della quota di pertinenza dei ricavi del gioco del lotto (articolo 11, comma 23), nonché per le disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 23 a favore dei dipendenti del Ministero, che fanno

giustizia di una immotivata sperequazione retributiva rispetto ad altri dipendenti della pubblica amministrazione;

osserva tuttavia che gli organi centrali e periferici dello Stato dovrebbero prioritariamente dare piena applicazione alla legislazione già vigente rispetto all'avvio di nuove iniziative;

auspica infine una particolare attenzione alla localizzazione degli interventi di tutela nel settore dei beni culturali nel Mezzogiorno, al fine di promuoverne le potenzialità di crescita e di sviluppo socio-economico, pur nella consapevolezza che spesso le difficoltà derivano dalla scarsa capacità di spesa delle amministrazioni locali.

Per quanto riguarda le norme relative allo spettacolo:

valuta positivamente il conferimento al Governo di una delega per l'abolizione dell'imposta sugli spettacoli ed il complessivo riordino del settore (articolo 7). Esso è infatti attualmente soggetto ad una disciplina fiscale assai disorganica, che grava in misura iniqua sulle imprese dello spettacolo ed è motivo di gravi difficoltà sia nella fase di accertamento delle imposte che in quella della loro riscossione. Si prospetta al riguardo la possibilità che sui decreti legislativi di esercizio della delega sia previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

suggerisce di prevedere l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreti legislativi attuativi della delega;

auspica che la riforma impositiva vada nel senso di favorire i locali con musica dal vivo per i quali dovrebbe essere prevista, in un'ottica di estrema gradualità, l'applicazione delle aliquote più basse;

osserva infine che occorrerebbe approfondire la possibilità di definire un canone sociale annuo con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per le organizzazioni culturali non aventi fini di lucro.

Per quanto riguarda le norme relative allo sport:

esprime compiacimento per la introduzione di un vincolo di destinazione per una parte delle quote sulle scommesse di competenza del CONI in favore della diffusione dell'attività sportiva, da realizzarsi attraverso interventi sulle infrastrutture sportive anche scolastiche, in particolare nel Mezzogiorno e nelle periferie delle grandi città (articolo 11, comma 20).

PARERE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: PAROLA)

22 ottobre 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) articolo 5: appare urgente l'esigenza di definire il regime concessorio degli insediamenti abitativi o similari in regime di concessione, di cui all'articolo 03, lettera f), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e di fissare precisi criteri, attraverso i quali possono essere regolarizzate le migliaia di abitazioni che non godono ancora di regime concessorio; si propone inoltre di ridurre il canone annuo per la concessione di specchi acquei destinati alla maricoltura per le aree comprese nella concessione, ma non occupate direttamente dalle pertinenti strutture produttive;

b) articolo 6: appare necessario riequilibrare l'aggravio che è posto a carico delle imprese di locazione autoveicoli, riconoscendo ad esse la positiva ricaduta ambientale che esse svolgono in specie nelle grandi aree metropolitane; sarebbe inoltre opportuno che per le navi adibite alla pesca marittima con stazza lorda superiore alle 15 tonnellate il collaudo della stazione radiotelefonica VHF, precedentemente fissato annualmente, sia reso almeno quinquennale;

c) articolo 11: si propone che i canoni speciali per l'abbonamento alle diffusioni televisive per apparecchi stabilmente installati su navi da pesca siano equiparati a tutti gli effetti, ivi inclusa la determinazione della relativa tassa di concessione governativa, ai canoni per uffici, studi professionali, botteghe, negozi e assimilati;

d) articolo 30: la trasformazione dell'Ente Poste in Spa necessita di alcuni provvedimenti che trattino le relazioni con il fisco, come la non tassabilità della rivalutazione dei valori patrimoniali, il trattamento ai fini ICI degli immobili e degli edifici adibiti al servizio postale da classificarsi in Categoria E 1, il passaggio alla costituenda Spa della titolarità dell'intera dotazione patrimoniale di beni immobili e mobili già appartenenti all'Ente Poste Italiane, nonché la copertura degli oneri derivanti dal servizio universale per il 1997; occorre tener conto, dato l'ampliamento delle competenze degli uffici postali e la prevista unificazione delle tasse automobilistiche, della necessità di non colpire categorie

commerciali, come i tabaccai, i quali dovrebbero, da parte delle regioni, essere considerati tra i soggetti prioritari per la riscossione delle tasse automobilistiche;

e) per quanto riguarda i lavori pubblici, particolare attenzione va riservata al decongestionamento della rete stradale e autostradale, che può essere realizzata mediante lo sviluppo delle cosiddette «autostrade del mare», cioè del cabotaggio adriatico e tirrenico e attraverso la modernizzazione della rete ferroviaria e l'incremento dell'intermodalità; alla funzionalità dell'ANAS; alla riqualificazione urbana, dando una normativa certa agli appalti con soggetti misti, pubblici e privati, nei quali deve essere prevista una articolazione all'interno di una unitarietà progettuale.

Per quel che concerne la programmazione della mobilità e delle infrastrutture, si richiama infine alla necessità di definire, con la necessaria collaborazione interministeriale, un Piano generale dei trasporti che espliciti le priorità in un quadro organico di scelte.

**PARERE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

(Estensore: PREDA)

22 ottobre 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

sottolinea l'esigenza di assicurare interventi, anche di ordine finanziario, per le seguenti finalità:

a) adeguamento del quadro normativo di riferimento della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sul Fondo di solidarietà nazionale, al fine di consentire a tutti i soggetti della filiera agro-alimentare di accedere ai benefici previsti;

b) prevedere delle modifiche al quadro normativo di riferimento di cui alla legge 1º luglio 1997, n. 206, a favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, al fine di adeguare le provvidenze ivi previste ai diversi tipi di impianti e di specie vegetali;

c) introduzione di modifiche normative a favore del comparto della pesca (in relazione in particolare al demanio marittimo, allo snellimento delle procedure amministrative, nonché in materia di piano triennale della pesca e di fermo biologico);

d) interventi di contenimento dei costi di produzione in agricoltura, al fine di renderli omogenei a quelli degli altri paesi dell'Unione europea, in relazione all'obiettivo di tutela della competitività nel nuovo scenario di internazionalizzazione dei mercati;

e) necessità di definire un nuovo quadro legislativo (anche rifinalizzando residui di leggi di spesa in essere) per gli strumenti di programmazione e di intervento in materia di politica agricola, al fine di realizzare le necessarie opzioni strategiche a favore del settore agricolo e agroindustriale, anche attraverso una serie di incentivi per favorire le aggregazioni dei produttori agricoli.

PARERE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: MICELE)

22 ottobre 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti osservazioni:

il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 2 andrebbe esteso anche alle aree svantaggiate dei comuni capoluogo di regione con popolazione inferiore a 120 mila abitanti, evitando così di penalizzare alcune regioni italiane;

sempre con riguardo all'articolo 2 è necessario chiarire se la condizione dell'osservanza del trattamento economico stabilito dai contratti collettivi vada riferita a tutti i dipendenti dell'impresa ovvero ai soli nuovi assunti;

all'articolo 3 risulta non chiaro il riferimento agli «altri accordi» di programmazione negoziata di cui al comma 1, per i quali, peraltro, non sembrano valere le delimitazioni temporali (entro il 31 dicembre 1999) e territoriali (obiettivi 1 e 2) relativi ai contratti d'area, col rischio che le zone ricomprese nei patti territoriali possano usufruire dei benefici previsti sia dall'articolo 1 che dall'articolo 2, mentre dai crediti collegati all'incremento di occupazione resterebbero esclusi i territori rientranti nei contratti d'area, istituto quest'ultimo che dovrebbe interessare le zone di maggiore crisi. Non si può dimenticare poi che al finanziamento dei crediti d'imposta di cui all'articolo 3 si provvede con le risorse destinate alle aree depresse e che quindi è necessario evitare che tali risorse siano devolute ad imprese localizzate al di fuori di queste aree e comunque al di fuori dell'obiettivo 1;

i benefici di cui agli articoli 2 e 3 dovrebbero essere estesi alle aree, dell'Umbria e delle Marche, colpite dai recenti eventi sismici;

pare opportuno estendere i benefici previsti all'articolo 1 anche agli interventi di ristrutturazione e recupero delle strutture ricettive e degli esercizi commerciali;

dovrebbe essere valutata la possibilità di prevedere misure di agevolazione a favore dei settori tessile e calzaturiero particolarmente penalizzati dalla revisione delle aliquote IVA;

dovrebbe essere prevista l'estensione di incentivi, sulla specie di quelli previsti all'articolo 1, a favore delle spese per l'arredamento (con particolare riferimento alle spese sostenute dalle giovani coppie).

Si raccomanda inoltre:

con riferimento all'articolo 7 di valutare adeguatamente la posizione della SIAE con riferimento all'accertamento alla liquidazione ed all'incasso delle imposte che sostituiranno l'imposta sullo spettacolo. Più in particolare occorrerebbe per tali attività, evitare di utilizzare gli agenti SIAE, affidando tutte le funzioni all'amministrazione finanziaria;

con riferimento all'articolo 30 di far seguire, all'autorizzazione a svolgere attività di distribuzione e vendita diretta di biglietti di lotterie nazionali, valori bollati e carte valori bollati, l'adozione di un sistema contabile adeguato, così da evitare forme di concorrenza impropria in violazione della normativa comunitaria;

di prevedere una semplificazione delle procedure previste per l'attuazione ed approvazione degli strumenti di programmazione negoziata.

PARERE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: PELELLA)

22 ottobre 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza,

premesse:

che il disegno di legge in esame è, con le sue misure, coerente attuazione delle linee fondamentali del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000 presentato alle Camere nel maggio scorso;

che tali linee, pur ispirate alla esigenza di realizzare gli obiettivi di risanamento dei conti pubblici e previdenziali funzionali all'ingresso del nostro Paese in Europa, affrontavano con maggiore energia il problema dello sviluppo e del lavoro con particolare riferimento alle aree più deboli del nostro Paese ed in primo luogo del Mezzogiorno;

che resta confermata l'entità della manovra finanziaria relativa al 1998 fissata, nel DPEF, in 25 mila miliardi sulla base di nuove entrate per 10 mila miliardi e di risparmi di spesa per 15 mila miliardi;

che le norme contenute nel disegno di legge appaiono avere carattere strutturale innanzitutto sul versante dei tagli alla spesa corrente e quindi volte a realizzare risparmi durevoli e con effetti di lunga durata;

considerato:

che, relativamente alle riduzioni di spesa fissate in 15 mila miliardi, carattere permanente dovranno avere quelle relative alla materia previdenziale, assistenziale e sanitaria, per le quali si attende di conoscere i relativi provvedimenti essendo allo stato noto solo il loro ammontare fissato, nel disegno di legge, in 5 mila miliardi;

valutate:

le parti di sua competenza con particolare attenzione alle misure di carattere fiscale finalizzate a favorire il rilancio degli investimenti e la crescita occupazionale nelle aree più deboli dal punto di vista economico-sociale, in primo luogo nel Mezzogiorno;

rilevata:

la necessità e la urgenza di procedere ad un complessivo riordino della disciplina degli incentivi per lo sviluppo e la occupazione anche in considerazione della imminente scadenza delle agevolazioni contributive a favore del Mezzogiorno conseguenti alle intese conseguite a livello comunitario su tale materia;

constatato:

altresì che alle agevolazioni fiscali contemplate nel provvedimento al suo esame definite per settore e per aree, deve accompagnarsi una precisa lettura dei ritardi che le iniziative collegate agli strumenti della programmazione negoziata incontrano per la persistenza di ostacoli di carattere burocratico e per insufficiente snellimento delle relative procedure;

riconosciute:

l'esigenza di una più chiara formulazione dell'articolo 3 relativamente agli accordi di programmazione negoziata entro cui rientrano i territori beneficiari degli incentivi di cui al suddetto articolo;

l'esistenza di indirizzi operativi non uniformi in materia di carattere previdenziale quali si manifestano in materia di prestazioni previdenziali indebitamente percepite tenuto conto del diverso criterio adottato da INPS e Ministero dell'interno sul punto e spesso nei confronti di soggetti in precarie condizioni economiche e comunque titolari di redditi inferiori a 16 milioni;

giudicato:

che l'intera manovra finanziaria e di bilancio, di cui il disegno di legge è parte essenziale, persegue le finalità di risanamento dei conti pubblici coniugandole a concrete misure di sviluppo e per l'occupazione chiaramente non penalizzando i settori sociali più deboli;

raccomandato:

al Governo di accentuare la sua iniziativa per la promozione dell'occupazione e per lo sviluppo in tutte le aree del Paese tenendo conto delle differenti situazioni sociali ed economiche e delle diverse opportunità che dette aree offrono e sviluppando, in modo particolare, lo sforzo per la innovazione, la ricerca e gli investimenti in capitale umano;

esprime, con i rilievi innanzi esposti e relativamente alle parti di sua competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE
(SANITÀ)

(Estensore: DI ORIO)

21 ottobre 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, valuta positivamente la manovra finanziaria in esame con riferimento alla materia sanitaria, in quanto diretta a realizzare in maniera complessivamente razionale e soddisfacente gli obiettivi che erano stati individuati nel Documento di programmazione economica-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000 (DPEF) specialmente in rapporto alla rivalutazione del Fondo sanitario nazionale, che inverte una decennale tendenza alla sottostima.

Considera positivamente il complesso degli interventi che si fonda sull'attribuzione, da un lato, di una maggiore responsabilità per la programmazione degli interventi sanitari agli organi di governo regionali e, dall'altro, di una effettiva responsabilità gestionale non solo ai dirigenti delle aziende sanitarie, ma anche agli amministratori dei presidi ospedalieri e dei distretti.

La Commissione esprime pertanto, per quanto di competenza, parere favorevole segnalando, con riferimento all'articolo 16, la necessità di una complessiva revisione della medicina fisica e riabilitativa all'interno del sistema sanitario pubblico, in modo da valorizzare le potenzialità di queste terapie, anche ai fini del miglioramento dell'equilibrio finanziario del sistema, specialmente in presenza di un incremento delle patologie legate all'invecchiamento della popolazione.

Si sottolinea inoltre la necessità di individuare con precisione i livelli uniformi di servizio da garantire, e ciò al fine di evitare che il contenimento della spesa venga perseguito mediante la mera compressione dei servizi piuttosto che attraverso la razionalizzazione dei costi.

Si segnala infine, stante l'equilibrio complessivo della manovra, la necessità di un riordino generale del sistema sanitario nazionale, con particolare riferimento al problema della prevenzione - da realizzare recuperando risorse tramite il contenimento della spesa ospedaliera - nonché in materia di revisione del regime delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

PARERE DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: **POLIDORO**)

22 ottobre 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di competenza parere favorevole, osservando altresì che:

il comma 23 dell'articolo 6, pur introducendo un'apprezzabile attuazione del principio «chi inquina paga», non specifica che l'applicabilità della tassa va estesa anche alle aziende che rientrano nei valori limite di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (e non soltanto a quelle che li superano): in proposito, si dovrebbe rafforzare la clausola di salvaguardia delle norme sanzionatorie esistenti, riferendola anche al danno pubblico ambientale;

merita apprezzamento la svolta positiva compiuta dal Governo in termini di attenzione alle politiche ambientali, contenuta nei disegni di legge collegati ai documenti di bilancio, anche se essa non presenta ancora i pur necessari caratteri di una più consistente organicità; infatti, nell'ambito di una futura e più sistematica adozione delle tasse di scopo in materia ambientale, non può peraltro escludersi una finalizzazione impositiva non soltanto alla tutela del patrimonio naturalistico, ma anche alla maggiore e più generale vivibilità dell'ambiente: in tale quadro, una estensione alle emissioni di CO₂ delle misure di tassazione contemplate potrebbe rientrare tra le priorità che consentirebbero al nostro Paese di porsi all'avanguardia nel settore della tutela ecologica;

l'articolo 6, poi, introduce un importante principio - quale la riduzione della tassa automobilistica per gli autoveicoli alimentati elettricamente ovvero a gas liquido o metano - che rischia di essere frustrato dal requisito limitativo dell'omologazione esclusiva per tale tipo di alimentazione: occorrerebbe verificare la possibilità di estensione anche alle autovetture dotate di impianti di conversione del sistema di alimentazione;

andrebbe inoltre esteso a tutte le produzioni industriali il disposto del comma 23 del medesimo articolo, attualmente limitato soltanto ai grandi impianti di combustione.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: TAPPARO)

22 ottobre 1997

Considerando che le misure previste dal disegno di legge sono in linea con le indicazioni comunitarie - e, in particolare, le disposizioni sulla tassazione dei mezzi di trasporto, di cui all'articolo 6, e quelle sulle accise e gli interessi sui diritti doganali, di cui all'articolo 9, sono conformi con la normativa comunitaria di carattere ambientale e con il processo di armonizzazione fiscale - la Giunta esprime a maggioranza, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione agli articoli 2 e 3, recanti incentivi territoriali e per le piccole e medie imprese, si sottolinea l'esigenza di rispettare le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e, in particolare, gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea previsti dall'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato sulla Comunità europea;

in relazione all'articolo 14, comma 1, concernente gli appalti delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, si ritiene necessaria una riformulazione del secondo periodo onde assicurare il rispetto delle procedure previste dalle norme comunitarie, soprattutto in materia di pubblicità e trasparenza, precisando le condizioni in base alle quali è possibile evitare l'applicazione di procedure unificate per l'approvvigionamento diretto di beni e di servizi.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

INCENTIVI ALLO SVILUPPO
E SOSTEGNO ALLE CATEGORIE
SVANTAGGIATE

Art. 1.

(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonchè per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali possedute o detenute e sulle loro pertinenze. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla

DISEGNO DI LEGGETESTO PROPOSTO DALLE
COMMISSIONI RIUNITE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

INCENTIVI ALLO SVILUPPO
E SOSTEGNO ALLE CATEGORIE
SVANTAGGIATE

Art. 1.

(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonchè per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali **di qualsiasi categoria catastale** possedute o detenute e sulle loro pertinenze. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici o al conseguimento di risparmi energetici nonchè all'adozione di misure antisismiche.

2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonchè le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al conseguimento di risparmi energetici **con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia**, nonchè all'adozione di misure antisismiche **con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.**

2. **Gli sgravi fiscali di cui al comma 1 non si limitano alla esecuzione delle opere edilizie, ma sono estesi alla progettazione ed a tutte le prestazioni professionali a esse connesse.**

3. *Identico.*

4. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare **entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge** ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 nonchè le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. **Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997.**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

4. In relazione agli interventi di cui ai commi da 1 a 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo.

6. Alle minori entrate derivanti dalla applicazione del presente articolo, valutate in 1580 miliardi di lire nell'anno 1999 ed in 2590 miliardi di lire nell'anno 2000, si fa fronte, quanto a 500 miliardi di lire per l'anno 1999 e 500 miliardi di lire per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a titolo di apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato SpA; quanto a 360 miliardi di lire per l'anno 1999 e 360 miliardi di lire per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, a titolo di altre spese in conto capitale dell'Ente nazionale per le strade; quanto alla restante parte mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

Art. 2.

(*Incentivi per le piccole e medie imprese*)

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/280/CE del 3 aprile 1996, pubblicata

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

5. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 3 e 4 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

6. *Identico.*

7. **In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte del venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 3 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.**

8. *Proposta di stralcio.*

Art. 2.

(*Incentivi per le piccole e medie imprese*)

1. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 30 aprile 1996, L.n. 107, operanti nelle aree indicate nel comma 2 e che dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono operare nelle seguenti aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni:

a) nelle aree interessate dai patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) nelle aree urbane svantaggiate dei comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti che presentano indici socio-economici inferiori sia rispetto alla media nazionale sia rispetto alla media delle città cui appartengono, nella misura stabilita con delibera del CIPE sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo, in particolare, al tasso di disoccupazione giovanile, **alla densità abitativa**, all'indice di scolarizzazione ed a altri appropriati indicatori socio-demografici;

c) isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, salvo quanto stabilito dalle lettere a) e b).

3. Per le aree di cui alla lettera c) del comma 2 possono essere stabilite con de-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) nelle aree urbane svantaggiate dei comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti che presentano indici socio-economici inferiori sia rispetto alla media nazionale sia rispetto alla media delle città cui appartengono, nella misura stabilita con delibera del CIPE sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo, in particolare, al tasso di disoccupazione giovanile, all'indice di scolarizzazione ed a altri appropriati indicatori socio-demografici;

c) **nei comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e nei comuni montani;**

d) *identica.*

3. Per le aree di cui alla lettera d) del comma 2 possono essere stabilite con de-

(Segue: Testo del disegno di legge)

creto del Ministro delle finanze variazioni dei crediti di imposta di cui al comma 1, avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi residenti.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

5. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

a) l'impresa di cui al comma 1, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;

b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti;

c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;

e) i nuovi dipendenti siano **residenti** nei territori di cui all'obiettivo 1 del regola-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

creto del Ministro delle finanze variazioni dei crediti di imposta di cui al comma 1, avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi **localizzate**.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

a) *identica;*

b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti **ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;**

c) *identica;*

d) *identica;*

e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure

(Segue: Testo del disegno di legge)

mento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, siano iscritti nelle liste di collocamento, di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni;

f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;

g) siano osservati i contratti collettivi nazionali in materia di trattamento economico dei soggetti assunti;

h) i ricavi dichiarati non siano inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore.

6. Qualora vengano rilevate violazioni alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, le agevolazioni sono revocate e si fa luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e si applicano le relative sanzioni.

7. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo pieno con scadenza almeno triennale i crediti d'imposta di cui al comma 1 spettano nella misura del 50 per cento oppure, con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, spettano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale e sono concedibili per un numero massimo di cinque dipendenti.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni;

f) *identica*;

g) *identica*.

soppressa.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite anche le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva prevenendosi altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito.

7. Qualora vengano **definitivamente accertate** violazioni alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, le agevolazioni sono revocate e si fa luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e si applicano le relative sanzioni.

8. Identico.

9. I crediti di imposta di cui al comma 1 possono essere incrementati di un milione di lire qualora le imprese beneficiarie:

a) abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e *audit* previsto dal

(Segue: Testo del disegno di legge)

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo previsto nel comma 1.

9. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale di base «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993;

b) abbiano aderito ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti;

c) producano prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologica previsto dal regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992;

d) appartengano alle imprese classificate alle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e che abbiano provveduto all'adeguamento alle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, 7 e 8 non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo previsto nel comma 1.

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. **Il nono comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, con-**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 3.

(Incentivi territoriali)

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa compresi nei contratti d'area che siano stipulati entro il 31 dicembre 1999 nei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonchè in altri accordi di programmazione negoziata, che effettuino investimenti non di funzionamento, così come definiti dall'articolo 3, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ricono-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

vertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, è sostituito dal seguente:

«A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi, ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia».

14. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1997 dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 3.

(Incentivi territoriali)

1. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

sciuto un credito di imposta commisurato agli investimenti effettuati nei cinque periodi di imposta a partire da quello in cui viene stipulato il contratto d'area. Il credito di imposta è ragguagliato all'investimento realizzato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

2. Il credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile è utilizzato nel periodo di imposta in cui è concesso ed in quello successivo nella misura massima del 30 per cento e fino ad integrale utilizzo nei periodi successivi. Può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettanti.

3. Le attività di istruttoria tecnico-economica ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale vengono svolte in conformità della disciplina comunitaria, anche in considerazione del criterio della crescita del livello di occupazione, secondo le procedure di cui al punto 3.7.1, lettera b), della delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, in concomitanza con quelle effettuate per le agevolazioni finanziarie per i contratti e gli accordi di cui al comma 1. Della concessione delle agevolazioni fiscali, dell'esito dell'attività di monitoraggio e di verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese, è data contestuale comunicazione al Ministero delle finanze, anche ai fini dell'eventuale revoca delle stesse agevolazioni, con indicazione dell'elenco delle imprese ammesse al bene-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2. *Identico.*

3. Le attività di istruttoria tecnico-economica ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale vengono svolte in conformità della disciplina comunitaria e in considerazione del criterio della crescita del livello di occupazione, secondo le procedure di cui al punto 3.7.1, lettera b), della delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, in concomitanza con quelle effettuate per le agevolazioni finanziarie per i contratti e gli accordi di cui al comma 1. Della concessione delle agevolazioni fiscali, dell'esito dell'attività di monitoraggio e di verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese, è data contestuale comunicazione al Ministero delle finanze, anche ai fini dell'eventuale revoca delle stesse agevolazioni, con indicazione dell'elenco delle imprese ammesse al beneficio, degli estremi

(Segue: Testo del disegno di legge)

ficio, degli estremi identificativi nonchè dell'entità del credito di imposta spettante a ciascuna impresa.

4. L'agevolazione fiscale a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche è concessa ai sensi dei commi da 1 a 3 nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote riservate dal CIPE per i contratti d'area e gli altri accordi di programmazione negoziata in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale di base «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.

7. Il comma 208 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

Art. 4.

(Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap)

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

identificativi nonchè dell'entità del credito di imposta spettante a ciascuna impresa.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Art. 4.

(Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap)

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

seguenti: «Le spese riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici se con motore *diesel*, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

seguenti: «Le spese riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni **o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo.**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.

3. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 2 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.

4. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di demanio marittimo nonchè di tassa e sovrattassa di ancoraggio)

1. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997.

2. I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio marittimo, e di zone del mare territoriale, per qualunque uso rilasciate, aventi validità fino al 31 dicembre 1997, sono definitivi.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 5.

(Disposizioni in materia di demanio marittimo nonchè di tassa e sovrattassa di ancoraggio)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Per la definizione dei canoni demaniali da applicare alle concessioni di beni del demanio marittimo riguardanti strutture dedicate alla nautica da diporto, il

(Segue: Testo del disegno di legge)

3. Nelle more della revisione dei criteri per l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea, in attività di *transshipment* di traffico internazionale, hanno facoltà di pagare, in alternativa alla tassa di abbonamento annuale, prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, una tassa di ancoraggio per singolo scalo nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale.

4. Le navi di cui al comma 3, provenienti o dirette ad un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio prevista dall'articolo 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale di ancoraggio calcolata

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di incentivare la realizzazione delle strutture stesse, emana apposito decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'emanazione di tale decreto il Ministro, ai fini di un riordino anche perequativo della materia con riferimento tra l'altro alla legislazione degli altri paesi dell'Unione europea, tiene conto dei seguenti elementi:

- a) entità degli investimenti;**
- b) situazione di fatto e di diritto esistente al momento della concessione relativamente allo specchio acqueo a livello medio mare, alle aree a terra, alle costruzioni ed altre opere costituenti pertinenze demaniali marittime calcolabili fra le superfici calpestabili, alle strutture già realizzate;**
- c) durata della concessione;**
- d) tempi di realizzazione delle strutture che non ne consentono l'utilizzo nè il ritorno economico;**
- e) aggiornamento annuale dei canoni sulla base di indici ISTAT.**

4. *Identico.*

5. Le navi di cui al comma 4, provenienti o dirette ad un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio prevista dall'articolo 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale di ancoraggio calcolata

(Segue: Testo del disegno di legge)

sulle tonnellate di stazza corrispondenti al volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in coperta.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

sulle tonnellate di stazza corrispondenti al volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in coperta.

Art. 6.

(Incentivi fiscali per il commercio)

1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, è concesso un credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni strumentali come individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento, limitatamente al «Gruppo XIX» e alle «Attività non precedentemente specificate», di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modificazioni o integrazioni, ad esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 100 milioni di lire nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalità ed i criteri di

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Al credito d'imposta si applicano altresì, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della citata legge n. 317 del 1991. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo. Le somme restituite, a seguito di revoca delle agevolazioni, sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'apposita sezione di cui al comma 9. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.

4. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo.

5. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale, per le attività di controllo, così come previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e adotta le necessarie misure organizzative, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la rapida attivazione degli interventi.

7. Nei limiti dello 0,5 per cento delle risorse disponibili per la concessione dei benefici il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per le attività ispettive sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni.

8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico di un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di lire 500 miliardi, in ragione di lire 250 miliardi per l'esercizio 1999 e di lire 250 miliardi per l'esercizio 2000.

10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono aumentati del 100 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1999.

11. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Non si dà luogo a riscossione degli importi unitari inferiori a lire 20.000, a qualsiasi titolo dovuti.»;

b) all'articolo 17, comma 1, lettera i), è aggiunto il seguente periodo: «; le in-

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

segne opache e le targhe apposte per l'individuazione dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi e allo svolgimento di attività professionali, nei limiti di metri quadrati 2,5 per ogni soggetto d'imposta».

Art. 7.

(Agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi sismici)

1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre e ottobre 1997 nelle regioni Umbria e Marche è concesso, fino al 31 dicembre 1999, un contributo corrispondente alla somma pagata a titolo di rivalsa IVA, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dal sisma, come individuate dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonché l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.

2. Il contributo di cui al comma 1, ove concesso a persone fisiche, non preclude il diritto di usufruire della detrazione

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

dall'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 1.

3. Fino al 31 dicembre 1999 ai soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle altre zone ad elevato rischio sismico, diverse da quelle di cui al comma 1, individuate con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, relativi all'acquisto ed all'importazione di beni e servizi, anche professionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche. Il contributo, che in ogni caso non può superare l'ammontare dell'IVA pagata per rivalsa in relazione ai lavori di riparazione o ricostruzione, non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di cui al comma 3 devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici e comprendere interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Tutti gli interventi di cui al comma 3, realizzati nei centri storici, che interessano parti strutturali o che incidono sull'aspetto esteriore degli edifici e sui prospetti, devono essere possibilmente eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con quota dei risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 26.

Art. 8.

(Disposizioni fiscali varie)

1. Il n. 20) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe, rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04)».

2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazioni relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attività da soggetti iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui al decreto

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, e dalle tintolavanderie, con ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 del predetto testo unico conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati, ovvero dai soggetti esercenti attività commerciale con l'autorizzazione per la vendita al dettaglio o esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero attività turistica, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo.

4. Per la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazioni diverse da quelle indicate al comma 2, sostenute nei periodi di imposta indicati nel comma 3, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di cui al comma 2.

5. Gli esercenti attività di commercio al minuto di prodotti tessili, abbigliamento e calzature ai quali si applicano i parametri di cui all'articolo 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono diminuire l'importo da versare di cui all'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti sopra indicati risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1997, e l'imposta relativa alle cessioni dei pro-

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

dotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1996, maggiorata di un quarto.

6. I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 5 e che per il periodo di imposta 1997 indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello ridotto previsto dall'articolo 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono versare l'imposta trattenuta per effetto delle disposizioni contenute nel comma 5 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.

7. I soggetti di cui al comma 5, ai quali si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 1993, n. 427, possono diminuire l'imposta sul valore aggiunto da versare ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile relativa al mese di dicembre 1998 di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti indicati al comma 5 risultante dalle annotazioni seguite per l'anno 1998, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno 1997, maggiorata di un quarto per le cessioni effettuate fino al 30 settembre 1997. I menzionati contribuenti che per il periodo di imposta indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore devono versare l'imposta trattenuta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

quello in cui il versamento doveva essere effettuato.

8. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano anche nei confronti dei contribuenti che hanno esercitato l'opzione prevista dall'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riducendo l'imposta a debito o aumentando l'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalle dichiarazioni annuali relative agli anni 1997 e 1998, nonché nei confronti dei contribuenti di cui all'articolo 74, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riducendo l'imposta da versare o aumentando l'eccedenza di imposta detraibile relativa all'ultimo trimestre degli anni 1997 e 1998.

9. Entro il 15 gennaio 1998 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CE del Consiglio, del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 200 miliardi per l'anno 1998, a lire 400 miliardi per l'anno 1999 e a lire 400 miliardi per l'anno 2000.

10. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 8 si fa fronte con le maggiori entrate rivenienti dal comma 9.

Art. 9.

(Promozione del turismo)

1. Le somme derivanti dalle mancate richieste di rimborso da parte dei beneficiari delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, e successive modificazioni

(Segue: Testo del disegno di legge)

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE
E RAZIONALIZZAZIONE

Art. 6.

*(Disposizioni tributarie
in materia di veicoli)*

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 121, nel titolo IV, recante disposizioni comuni, è inserito il seguente:

«Art. 121-bis. - *(Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni)* - 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed *autocaravan*, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

ed integrazioni, nonchè quelle derivanti dalle connesse differenze di cambio, si intendono assegnate a titolo definitivo all'ENIT ai fini del finanziamento del programma nazionale di promozione, di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 202, per il triennio 1998-2000 entro il limite di lire 10 miliardi.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE
E RAZIONALIZZAZIONE

Art. 10.

*(Disposizioni tributarie
in materia di veicoli)*

1. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed *autocaravan*, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli *autocaravan*, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli *autocaravan*, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire 800 mila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le fa-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

miglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera *b*), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento».

2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 50, il comma 5-*bis* dell'articolo 54, il comma 5-*bis* dell'articolo 66 e i commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 67 sono abrogati;

b) nell'articolo 67, comma 10, primo periodo, le parole da «; per le imprese individuali» fino alla fine del periodo sono soppresse; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

4. È soppressa l'addizionale di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

5. L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose:

a) omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991, e successive modificazioni;

b) autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

6. È soppressa la tassa speciale istituita dall'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362; non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998.

7. All'articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole «immatricolati dal 3 febbraio 1992».

8. Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e la tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235.

9. Gli importi delle tasse automobilistiche sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire cinquecento e per eccesso se è superiore.

10. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

11. I commi da 163 a 167 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

12. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, prorogata fino al 31 dicembre 1997 dall'articolo 3, comma 139, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998.

13. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le tasse automobilistiche, comprese quelle relative ai ciclomotori e ai motocicli e moto-carrozzette leggere, il cui ammontare annuo è inferiore a lire cinquantamila, sono elevate a tale importo. L'aumento si applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonchè le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è disciplinato il rapporto uniforme tra i tabaccai e le regioni.

13. Identico.

14. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, prorogata fino al 31 dicembre 1997 dall'articolo 3, comma 139, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 11 e 12.

15. Identico.

16. Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anzichè ai cavalli fiscali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si esercita a decorrere dall'anno 1999.

15. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anzichè ai cavalli fiscali. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate, garantendo l'invarianza di gettito, le nuove tariffe derivanti dall'applicazione del presente comma che sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le predette lettere *a)* e *b)*.

16. Per le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997 relative all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, all'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, all'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonchè all'imposta di registro di cui all'articolo

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

17. Identico.

18. Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge)

7, con esclusione della lettera f), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie a condizione che il contribuente provveda alla richiesta della formalità prevista e contestualmente al versamento dei tributi dovuti nella misura e con le modalità vigenti al momento della richiesta della stessa formalità al Pubblico registro automobilistico competente. Sui versamenti effettuati non sono dovuti gli interessi di mora. Entro il 30 giugno 1998 il contribuente è tenuto a presentare, presso l'ufficio del Pubblico registro automobilistico competente, apposita istanza e ad adempiere alle formalità e al relativo versamento con le modalità stabilite con decreto direttoriale.

17. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è soppressa la tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore, prevista dall'articolo 15 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

18. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 17, nonchè delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 gennaio 1998, la quota dell'accisa sulle benzine per autotrazione di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

19. *Identico.*

20. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, **comprese le maggiorazioni previste dall'articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549**, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 19, nonchè delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 gennaio 1998, la quota

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

1995, n. 549, fissata in lire 350 al litro, è ridotta in misura tale da garantire l'invarianza delle relative entrate regionali nonchè maggiori entrate nette sul bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi di lire.

19. A decorrere dal 1° gennaio 1998 cessa l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonchè l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sè il contrassegno stesso.

20. Gli obblighi di eseguire i versamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè quelli previsti dall'articolo 247, comma 3, e dall'articolo 252, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono soppressi.

21. È soppresso il certificato di abilitazione professionale di tipo KE di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed agli articoli 310 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni.

22. Al comma 4 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'accertamento dei requisiti previsti per la guida dei veicoli, le parole «ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida» e le parole «Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei confronti» sono sostituite dalle seguenti: «Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti».

23. A decorrere dal 1° gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 100.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 200.000 per tonnellata-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

dell'accisa sulle benzine per autotrazione di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fissata in lire 350 al litro, è ridotta in misura tale da garantire l'invarianza delle relative entrate regionali nonchè maggiori entrate nette sul bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi di lire.

21. *Identico.*

22. *Identico.*

23. *Identico.*

24. *Identico.*

25. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

ta/anno di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purchè almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.

24. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 23 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell'anno precedente.

25. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto.

26. Ai fini dell'accertamento della tassa si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione; con lo stesso decreto possono essere modificate le modalità di accertamento ed i tempi di versamento della tassa.

27. Per il ritardato versamento della tassa si applicano l'indennità di mora e gli interessi previsti dall'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

26. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 25 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell'anno precedente.

27. *Identico.*

28. *Identico.*

29. Per il ritardato versamento della tassa si applicano l'indennità di mora e gli interessi previsti dall'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e

(Segue: Testo del disegno di legge)

sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per l'omesso pagamento della tassa si applica, oltre l'indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui ai commi dal 23 al presente e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 40 del predetto testo unico.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per l'omesso pagamento della tassa si applica, oltre l'indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui ai commi **dal 25** al presente e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 40 del predetto testo unico.

30. Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto alle persone fisiche che, in Italia, acquistano macchine agricole o attrezzature portate o semiportate di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c) e d), o rimorchi di cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo o macchine per i trattamenti fitosanitari omologate per la circolazione su strada. Il contributo viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1998, secondo gli stessi criteri fissati dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1994, n. 626. Nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante utilizzazione, nel limite complessivo di lire 100 miliardi, delle disponibilità esistenti alla data di

(Segue: Testo del disegno di legge)

CAPO III

DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO
DELLA BASE IMPONIBILE
E PER L'EFFICIENZA DELL'AMMINI-
STRAZIONE FINANZIARIA

Art. 7.

*(Delega per la revisione della disciplina
concernente l'imposta sugli spettacoli)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

entrata in vigore della presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Tesoreria centrale. Le disponibilità del predetto conto corrente sono integrate dalle somme accertate, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui conti correnti infruttiferi vincolati giacenti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intestati alle banche autorizzate ad operare, in forza di apposita convenzione, con le disponibilità di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, mediante trasferimento, con pari valuta, sul medesimo conto corrente infruttifero n. 23507.

31. Il comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso di fare salvi gli effetti delle procedure negoziali in corso alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal predetto comma 112, tra Ministero della difesa ed altre pubbliche amministrazioni, finalizzate al trasferimento di beni immobili già destinati ad uso pubblico dai piani regolatori generali.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO
DELLA BASE IMPONIBILE
E PER L'EFFICIENZA DELL'AMMINI-
STRAZIONE FINANZIARIA

Art. 11.

*(Delega per la revisione della disciplina
concernente l'imposta sugli spettacoli)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di

(Segue: Testo del disegno di legge)

entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abolizione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, limitatamente alle attività indicate nei numeri 1, 2, 3, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi in cui venga esclusivamente eseguita musica dal vivo, nonchè dei numeri 4 e 5 della relativa tariffa;

b) assoggettamento al regime ordinario dell'IVA dei soggetti esercenti le attività indicate nella lettera a) e determinazione forfettaria dell'imponibile IVA, oltre che per gli spettacoli viaggianti e saltuari, anche per settori di attività, da individuare in base al ridotto volume d'affari conseguito;

c) mantenimento dell'attuale sistema impositivo, con ridenominazione dell'imposta in «imposta sugli intrattenimenti e sui giochi», per le attività indicate nel numero 3, ad esclusione delle esecuzioni musicali di qualsiasi genere, delle discoteche e sale da ballo per i soli eventi in cui venga eseguita soltanto musica dal vivo e delle manifestazioni storiche singolarmente individuate, su richiesta degli enti locali interessati, mediante decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, nonchè nei numeri 6, 7 e 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

entrata in vigore della presente legge, **previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dal ricevimento dei relativi schemi**, uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abolizione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, limitatamente alle attività indicate nei numeri 1, 2, 3, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo **per gli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo abbia una rilevanza sul complesso delle esecuzioni da definire nel decreto legislativo**, nonchè dei numeri 4 e 5 della relativa tariffa;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) **adozione di uguali aliquote per tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni,**

(Segue: Testo del disegno di legge)

d) revisione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile delle attività indicate nel numero 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sulla base dell'effettivo impiego del mezzo utilizzato e dell'introito conseguito e previsione di specifiche forme di pagamento e di accertamento dell'imposta sugli intrattenimenti e sui giochi relativamente alle stesse attività, anche con l'impiego di strumenti informatici;

e) modifica dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile per le attività organizzate da società o circoli per i propri soci con l'introduzione di elementi inerenti il numero degli spettatori o dei partecipanti ai quali è rivolta l'attività;

f) determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti e sui giochi fra il 6 ed il 16 per cento per le attività indicate nei numeri 3, 6 e 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e nel 60 per cento per l'attività indicata al numero 7 della medesima tariffa;

g) semplificazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti gli adempimenti dei contribuenti allo scopo di conseguirne la riduzione e la razionalizzazione;

h) applicazione dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

dei biliardini e di qualsiasi altro tipo di apparecchio e congegno da trattenimento e da gioco di abilità installati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

e) *identica*;

f) modifica dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile:

1) per gli spettacoli ed altre attività organizzati per fini di beneficenza;

2) per le attività organizzate da società o circoli per i propri soci, con l'introduzione di elementi inerenti il numero degli spettatori o dei partecipanti ai quali è rivolta l'attività;

3) per i proventi costituiti da contributi dello Stato e degli altri enti territoriali;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

sull'importo pagato dallo scommettitore, alle scommesse di qualunque tipo e relative a qualsiasi evento, secondo le modalità previste per le scommesse sulle corse dei cavalli;

i) coordinamento fra le norme da emanare e quelle in materia di IVA previste dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, nonchè mantenimento delle norme di agevolazione per le associazioni dilettantistiche;

l) adozione del credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni sul versamento dell'imposta sugli spettacoli dei quali fruiscono gli esercenti sale cinematografiche; l'ammontare complessivo del credito di imposta non può superare l'ammontare degli abbuoni sul versamento dell'imposta sugli spettacoli per l'anno 1997;

m) realizzazione delle modifiche normative indicate nel presente articolo in modo tale da evitare nel complesso l'aggravamento della gestione amministrativa dei soggetti interessati alla variazione del regime di contabilità dell'IVA, nonchè in modo tale da assicurare la salvaguardia dei livelli di automazione delle gestioni dai medesimi realizzati;

n) mantenimento del livello complessivo del gettito anche mediante la rimodulazione dell'attuale sistema di imposizione e distribuzione degli introiti derivanti dal Totocalcio, dal Totogol o da altri giochi gestiti dal CONI e l'eventuale applicazione dell'aliquota ordinaria dell'IVA sugli spettacoli sportivi con prezzo del biglietto inferiore a lire venticinquemila e su tutti gli spettacoli cinematografici;

o) cooperazione della SIAE con gli uffici IVA per acquisire e reperire elementi utili ai fini dell'accertamento dell'IVA, relativamente alle modalità di effettuazione

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

l) mantenimento delle norme di agevolazione per le associazioni dilettantistiche, **per quelle senza scopo di lucro e per le *pro-loco***, nonchè coordinamento fra le norme da emanare e quelle in materia di IVA previste dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, **dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni.**

m) *identica*;

n) *identica*;

o) *identica*;

p) *identica*;

(Segue: Testo del disegno di legge)

delle manifestazioni e delle attività svolte dai soggetti passivi di detta imposta, nonché alle modalità di emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto all'accesso ed alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

p) individuazione di nuove attività di controllo da parte della SIAE, per le quali possano essere proficuamente impiegate le sue risorse, in campo fiscale e per il controllo sull'utilizzazione dei beni demaniali dello Stato;

q) proroga di un anno della convenzione con la SIAE, prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, mantenendo le percentuali di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono essere superiori a lire 5 miliardi per l'anno 1998 e a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di manifestazioni a premio e manifestazioni di sorte locali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

soppressa

q) identica;

r) razionalizzazione delle disposizioni concernenti riduzioni ed esenzioni e semplificazione.

2. Identico.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di manifestazioni a premio e manifestazioni di sorte locali)

1. Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, riguardante la cessione dei beni:

1) nel secondo comma, dopo il n. 4) è inserito il seguente:

«4-bis) le cessioni di beni, per i quali spetti il diritto alla detrazione, anche parziale, e anche se di costo unitario non superiore a lire 50.000, soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio;»;

2) nel terzo comma, la lettera *m*) è abrogata;

b) nell'articolo 3, relativo alle prestazioni di servizi, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Costituiscono prestazioni di servizi, semprechè per le stesse spetti il diritto alla detrazione ed anche se di valore unitario non superiore a lire 50.000, le prestazioni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio.»;

c) nell'articolo 6, secondo comma, relativo all'effettuazione delle operazioni, dopo la lettera *d*-bis), è inserita la seguente:

«*d-ter*) per le cessioni di beni corrisposti all'atto dell'acquisto del prodotto o del servizio promosso, soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, all'atto della cessione del prodotto o servizio;»;

d) nell'articolo 13, secondo comma, riguardante la base imponibile, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente lettera:

«*c-bis*) per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, dal loro prezzo di acquisto o, in mancanza, dal valore normale delle stesse;»;

e) nell'articolo 15, primo comma, relativo all'esclusione dal computo della base

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

imponibile, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata e quelli soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio;»;

f) nell'articolo 18, relativo alla rivalsa, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4), 4-bis) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, e al quarto comma dell'articolo 3».

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo comma dell'articolo 30, relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, è sostituito dal seguente:

«I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente».

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) nell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, il terzo periodo del penultimo comma, introdotto dall'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62; gli articoli 41 e 52 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938;

b) l'articolo 7, commi 2, 3 e 4, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.

4. Con regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, secondo i seguenti principi:

a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

3. *Identico.*

4. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: Testo del disegno di legge)

ai meccanismi e alle modalità di effettuazione, alle forme di controllo delle singole iniziative;

b) previsione della possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 44, secondo comma, lettera a), del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da più ditte in associazione tra loro; abolizione dell'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali e previsione dell'obbligo di comunicazione preventiva **dello svolgimento** dei concorsi a premio e delle manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori; previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dei premi non assegnati e non richiesti;

c) attribuzione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse anche per la mancanza di reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale già assegnato temporaneamente al Ministero;

d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a).

5. Al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazio-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

b) previsione della possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 44, secondo comma, lettera a), del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da più ditte in associazione tra loro; abolizione dell'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali e **definizione di eventuali modalità** di comunicazione preventiva dei concorsi e **delle operazioni** a premio e delle manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori; previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dei premi non assegnati e non richiesti;

c) attribuzione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse anche per la mancanza di reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale già assegnato temporaneamente al Ministero **senza ulteriori gravami per i soggetti promotori**;

d) *identica*.

5. *Identico*:

(Segue: Testo del disegno di legge)

ni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 113 è inserito il seguente:

«Art. 113-bis. - 1. In caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore.

2. In caso di vendita e di distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorchè i premi rappresentino rimborsi di capitale o pagamento di interessi, nonchè di raccolte di sottoscrizioni per le lotterie ed i prestiti anzidetti si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire.

3. Colui che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico le operazioni indicate nei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire sei milioni. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio o televisione.

4. Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi alle operazioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire un milione e ottocentomila.»;

b) gli articoli 114, 117, 118, 119, 120 e 121 sono abrogati;

c) l'articolo 124 è sostituito dal seguente:

«Art. 124. - 1. In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

a) identica;

b) identica;

c) identica;

«Art. 124. - 1. Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge)

vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da uno a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.

2. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta del 50 per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni.

3. In caso di effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire».

6. Le disposizioni del comma 5 hanno effetto dal momento dell'entrata in vigore del regolamento previsto nel comma 4. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i premi indicati nell'articolo 51 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, possono consistere soltanto in beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e in biglietti delle lotterie nazionali e giocate del lotto.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso di pagamento entro trenta giorni dal momento in cui la sanzione è notificata, la stessa è ridotta ad un sesto del massimo».

6. *Identico.*

7. Nell'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole:

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 9.

(Disposizioni in materia di versamenti delle accise e di interessi sui diritti doganali)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta».

2. Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

«entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccai richiedenti» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 1998 sia estesa a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo 1998». Il termine del 31 dicembre 1998 previsto nello stesso comma 1 è anticipato al 1° marzo 1998.

Art. 13.

(Disposizioni in materia di versamenti delle accise e di interessi sui diritti doganali)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri tributi che si riscuotono in dogana si applica un interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali, di cui all'articolo 79, maggiorato di quattro punti. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile».

3. L'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 93 (*Interessi passivi*) - 1. In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente, sui relativi importi, l'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui all'articolo 79, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda rispettivamente, di rimborso o di restituzione».

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere modificata la misura degli interessi di cui ai commi 2 e 3.

Art. 10.

(*Disposizioni per il recupero d'imponibile*)

1. Dopo l'articolo 16, concernente la disciplina della tassazione separata, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 14.

(*Disposizioni per il recupero d'imponibile*)

1. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis - (Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera) 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992».

2. La disposizione del comma 1 si applica ai redditi di capitale percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

3. Nell'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera c) è abrogata.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 76, comma 1:

1) alla lettera a), contenente disposizioni per la valutazione del costo dei beni dell'impresa, le parole «e degli eventuali contributi» sono soppresse;

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito»;

b) nell'articolo 55, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto».

5. La disposizione di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4, lettera a), numero 2), hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

6. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'ammortamento dei beni immateriali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «dei marchi d'impresa e » sono soppresse; dopo le parole «un terzo del costo», sono inserite le seguenti: «; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo.»;

b) al comma 3, la parola «quinto» è sostituita dalla seguente: «decimo».

7. Le disposizioni del comma 6 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche per le quote di ammortamento re-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

b) *identica*:

«b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili **indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato**. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto».

5. *Identico*.

6. *Identico*.

7. *Identico*.

(Segue: Testo del disegno di legge)

lative ai beni immateriali acquisiti nel corso di periodi d'imposta precedenti.

8. Le disposizioni del comma 4, lettere a), numero 1), e b), hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998.

9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del presente comma si applica al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riguardante l'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 23, in materia di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314:

1) al comma 1, dopo le parole: «imprese agricole,» sono inserite le seguenti: «le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonchè gli amministratori di condominio negli edifici»;

2) il comma 5 è abrogato;

b) nell'articolo 25, concernente le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e su altri redditi:

1) al primo comma le parole «19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»; nello stesso comma dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

8. *Identico.*

9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del presente comma si applica **dal** periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

10. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

predetta ritenuta deve essere operata dagli amministratori di condomini negli edifici anche sui compensi dagli stessi percepiti.»;

2) al secondo comma le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

c) nell'articolo 25-*bis*, primo comma, relativo alla ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, di commercio e procacciamento di affari, le parole «dieci per cento» sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.»;

d) nell'articolo 28, secondo comma, concernente la ritenuta a titolo di acconto sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici le parole «e gli altri enti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «, gli altri enti pubblici e privati.»;

e) all'articolo 32, primo comma, relativo ai poteri degli uffici delle imposte per l'adempimento dei compiti di accertamento, dopo il numero 8-*bis*) è aggiunto il seguente:

«8-*ter*) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale».

11. Per l'anno 1998, la ritenuta di cui all'articolo 25-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 10, lettera c), del presente articolo, è stabilita nella misura del 19 per cento.

12. Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, recante di-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

11. *Identico.*

12. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

sposizioni correttive e di coordinamento sistematico formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 33, comma 4, lettera a), concernente la ritenuta a titolo di acconto per prestazioni di lavoro autonomo, le parole «del 19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento» e quelle da «per i redditi di cui alla lettera g)» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «per i redditi di cui alla lettera g) la ritenuta è operata sulla parte imponibile del loro ammontare. Nelle ipotesi di cui al secondo ed al quarto comma del predetto articolo 25 l'aliquota della ritenuta si applica nella misura del 30 per cento;».

13. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, riguardante la disciplina dell'anagrafe tributaria e del codice fiscale dei contribuenti, all'articolo 7, relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate all'anagrafe tributaria, dopo il comma ottavo è inserito il seguente:

«Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni».

14. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

13. *Identico.*

14. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte.

15. Nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo ai regimi speciali dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma sono soppresse le parole «e non ferrosi»;

b) nell'ottavo comma dopo le parole «per le cessioni» sono inserite le seguenti: «di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori,»;

c) il nono comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del settimo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e semprechè nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da operatori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire.»;

d) il decimo comma è sostituito dal seguente:

«I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui al settimo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonchè le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato un volume di affari superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

15. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ragguagliata all'ammontare dell'imposta risultante dalle fatture emesse nel corso dell'anno». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.

16. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (*Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione di affitto di beni immobili*). 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

2. L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.

3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tri-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

16. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

buto relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1.»;

b) nell'articolo 31, al comma 1, dopo la parola «ceduto» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione della cessione prevista dall'articolo 5 della parte prima della tariffa.»;

c) nell'articolo 35, al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: «Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.»;

d) nell'articolo 5 della tariffa, parte I:

1) al comma 1, dopo le parole «di beni immobili» sono inserite le seguenti: «di qualsiasi durata ed ammontare»;

2) è aggiunta la seguente nota: «Nota: Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero dell'annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di lire 150.000.»;

e) nella tariffa, parte seconda:

1) nell'articolo 2, comma 1, dopo le parole «non autenticate» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte prima»;

2) l'articolo 2-bis è abrogato.

17. Le disposizioni del comma 16 si applicano agli atti pubblici formati alle scritture private autenticate nonché alle scritture private non autenticate e alle denuncie presentate per la registrazione a decorrere dalla

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

17. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

data di entrata in vigore della presente legge nonchè alle proroghe anche tacite intervenute alla predetta data. Per i contratti di locazione non registrati con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso. Per i contratti già registrati l'imposta relativa alle annualità successive alla prima deve essere versata con le modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come sostituito dal comma 16, lettera a).

Art. 11.

(*Disposizioni in materia di riscossione*)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concer-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 15.

(*Modifiche ai commi 204 e seguenti dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662*)

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni in materia di entrata, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 204 e 209 le parole: «entro il termine perentorio del 30 settembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio del 31 maggio 1998»;

b) nel comma 208 le parole: «fino al 30 settembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 28 febbraio 1998»;

c) nel comma 209 dopo le parole: «i contribuenti» sono inserite le seguenti: «e sostituti d'imposta».

Art. 16.

(*Disposizioni in materia di riscossione*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

nente la formazione e il contenuto dei ruoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel terzo comma dopo le parole «le generalità», sono inserite le seguenti: «il codice fiscale.»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Non possono essere formati e resi esecutivi ruoli privi dell'indicazione del codice fiscale del contribuente. I concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono tenuti a far riferimento al codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo allorchè gli enti impositori richiedano informazioni sullo stato delle procedure poste in essere a carico dello stesso. Le disposizioni del presente comma si applicano ai ruoli emessi a partire dal mese di settembre 1998».

2. All'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione» sono soppresse;

b) dopo le parole «del 9 per cento annuo» sono aggiunte le seguenti: «da calcolarsi dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale fino alla scadenza della prima o unica rata del ruolo».

3. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Esecutorietà dei ruoli*). - 1. Il visto di esecutorietà dei ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorietà è apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti all'apposizione del visto di esecutorietà».

4. All'articolo 25, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «, la data di consegna di esso all'esattore» sono soppresse.

5. È abrogato l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

6. All'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole «decaduto o revocato» sono sostituite dalle seguenti: «comunque cessato dalla titolarità del servizio».

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo l'articolo 42, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis. - (*Residui di gestione in caso di recesso ovvero di scadenza del rapporto di concessione*). - 1. In caso di cambiamento di gestione non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, le dilazioni spettanti al cessato concessionario sono fruite per il tramite del subentrante concessionario o commissario governativo. Le modalità di trasmissione dei residui sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

8. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano anche ai cambiamenti di gestione conseguenti a recesso verificatisi

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

successivamente al conferimento delle concessioni per il periodo 1995-2004.

9. All'articolo 69, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito dall'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole «dei comuni, delle province anche autonome» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, delle province anche autonome, dei comuni».

10. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Per gli enti diversi dalle regioni, dai comuni e dalle province anche autonome la possibilità di avvalersi dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi è condizionata al rilascio, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, di apposita autorizzazione. L'autorizzazione non è necessaria per gli enti che, al 31 dicembre 1997, abbiano già stipulato con il concessionario del servizio l'accordo di cui al comma 2».

11. Il termine di liquidazione di cui all'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 30 giugno 1998. Ai fini della liquidazione gli enti impositori verificano unicamente, con esclusione di ogni altro controllo:

a) l'effettiva iscrizione a ruolo delle quote di cui è stato chiesto il rimborso o il discarico;

b) l'eventuale inclusione dello stesso contribuente, per il medesimo carico, in più domande;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. All'articolo 9-bis, comma 21, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «entro il dodicesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro il ventiquattresimo mese».

12. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

c) l'avvenuto versamento, a titolo di anticipazione, delle somme da rimborsare;
d) la mancanza di provvedimenti di sgravio per indebitato o la non pendenza, alla data del 31 dicembre 1991, di provvedimenti di sospensione della riscossione delle quote inserite nelle domande.

12. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi radiofonici purchè collocati esclusivamente presso abitazioni private.

13. Non si fa luogo alla riscossione di canoni, tasse di concessioni governative, sanzioni e interessi relativi alla detenzione di apparecchi radiofonici, di importo non superiore complessivamente a lire ventimila.

14. La Convenzione tra il Ministero delle finanze e la RAI-Radiotelevisione italiana spa in materia di riscossione del canone e dei connessi tributi erariali, approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989, per il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1996, è prorogata sino al 31 dicembre 2000.

15. Per l'anno 1998 il compenso di cui all'articolo 18 della Convenzione di cui al comma 14 del presente articolo ammonterà a lire sette miliardi in aggiunta ai rimborsi delle spese anticipate di cui all'articolo 14 della predetta Convenzione.

16. Per gli anni 1999 e 2000 i compensi ed i rimborsi saranno quantificati a seguito di specifica, successiva intesa tra le parti.

17. All'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole «per la durata di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata di cinque anni» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La garanzia concerne

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

13. Identico.

14. Identico.

15. Identico.

16. Per l'anno 1998 il compenso di cui all'articolo 18 della Convenzione di cui al comma **15** del presente articolo ammonterà a lire sette miliardi in aggiunta ai rimborsi delle spese anticipate di cui all'articolo 14 della predetta Convenzione.

17. Identico.

18. Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge)

anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa».

18. All'articolo 78, comma 27, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, relativo all'obbligo di utilizzazione del conto fiscale, le parole «di reddito di impresa o di lavoro autonomo» sono sostituite dalle seguenti: «di partita IVA».

19. All'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con tale regolamento, il Ministro delle finanze può stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, l'accettazione delle scommesse sia effettuata da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso».

20. Il comma 231 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

«231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare, d'intesa con gli enti territoriali com-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

19. *Identico.*

20. I rimborsi ai soggetti intestatari di conto fiscale sono effettuati con l'osservanza del limite di importo previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

21. All'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con tale regolamento, il Ministro delle finanze può stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, l'accettazione delle scommesse sia effettuata da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materia».

22. *Identico:*

«231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare, d'intesa con gli enti territoriali com-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

petenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell'attività sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale».

21. L'accettazione di scommesse organizzate è consentita esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti con legge o con regolamento.

22. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita solo presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

petenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell'attività sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale. **Il CONI deve altresì destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle attività dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federali».**

23. *Identico.*

24. **All'articolo 3, comma 78, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «e fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «, fiscali e sanzionatori»; allo stesso comma, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:**

«d-bis) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravità delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonchè di termini di prescrizione ridotti quanto all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate».

25. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

23. Gli utili erariali, del gioco del lotto riservati in favore del Ministero per i beni culturali ed ambientali sono assegnati all'inizio di ciascun anno a titolo di anticipazione nella misura del 50 per cento dell'assegnazione definitiva dell'anno precedente determinata con il decreto interministeriale di cui al comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per il 1998 l'assegnazione iniziale è pari a lire 150 miliardi.

24. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, l'elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive, o la concessione del mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, recante norme a sostegno delle vittime dell'usura, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. L'inesistenza dei presupposti per la concessione dei benefici previsti dalle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali.

25. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

26. Identico.

27. Identico.

28. Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

26. Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate nè al consenso delle parti nè a forme di pubblicità.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

29. *Identico.*

30. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su convenzione con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentative dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalità ed i criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, semprechè il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le Camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta.

31. L'avvenuto pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del registro delle imprese.

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 12.

(Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria)

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè sulle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

32. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 29 si applicano anche ai procedimenti conseguenti a provvedimenti di revoca delle agevolazioni alle imprese disposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

33. Per la regolazione contabile dei minori versamenti connessi al recupero dell'acconto corrisposto dai concessionari ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dal 1998, è assegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari all'acconto versato nell'anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.

34. Quando la verifica delle superfici soggette alla applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani corregge precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dalla amministrazione comunale, essa produce la sola iscrizione a ruolo della tassa sulla superficie accertata senza altri oneri o soprattasse.

Art. 17.

(Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria)

1. *Identico.*

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

(Segue: Testo del disegno di legge)

agosto 1988, n. 400, è determinato il nuovo ordinamento del Corpo della Guardia di finanza, di cui alla legge 23 aprile 1959, n. 189, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) assicurare l'economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonché delle esigenze connesse alla finanza locale;

b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;

c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;

d) eliminare le duplicazioni funzionali;

e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti.

3. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 2, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle prevalenti.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

agosto 1988, n. 400, è **determinata la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189**, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*.

3. *Identico*.

Art. 18.

(Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza)

1. Con uno o più decreti legislativi, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo fissa il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri, di cui al regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, al fine di

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, per l'espletamento di attività specializzate, anche dagli altri Ministeri competenti;

b) collocazione autonoma dei Carabinieri nell'ambito del Ministero della difesa secondo linee di dipendenza coerenti con la legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) esercizio di funzioni di polizia militare e di sicurezza per le Forze Armate;

2) concorso alle operazioni militari in Italia ed all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze Armate stabilita dal capo di stato maggiore della Difesa;

3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero sulla base di accordi internazionali;

4) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane;

c) revisione dell'organizzazione generale e delle relative articolazioni ordinamentali, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e dei vigenti volumi organici di personale.

3. Il Governo è delegato a procedere, con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza nei limiti degli ordinari stanziamenti.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 13.

(Rinvio ad altri provvedimenti da emanare entro il 31 dicembre 1997)

1. Con provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre 1997, e dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 saranno assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

menti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo dovrà osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, anche mediante la loro soppressione, la non alimentazione o riduzione organica ovvero attraverso l'istituzione di nuovi ruoli;

b) modifiche della normativa vigente per conseguire avanzamenti normalizzati;

c) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi.

5. I provvedimenti indicati nei commi da 1 a 4, attuati anche con il recupero di risorse dal settore logistico-amministrativo da finalizzare in modo esclusivo all'area funzionale operativa assicureranno maggiori risparmi per lire 100 miliardi nel 1998, 150 miliardi nel 1999 e 200 miliardi nel 2000.

6. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 per la espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Art. 19.

(Rinvio ad altri provvedimenti da emanare entro il 31 dicembre 1997)

1. Con provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre 1997, e dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 saranno assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non

(Segue: Testo del disegno di legge)

inferiore a lire 2000 miliardi per l'anno 1998, a lire 2500 miliardi per l'anno 1999 e a lire 3000 miliardi per l'anno 2000.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SANITÀ

Art. 14.

(Interventi di razionalizzazione della spesa)

1. Per l'anno 1998 le regioni e le **province autonome**, tenuto conto dei livelli di spesa rendicontati dalle singole aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, assegnano a ciascuna azienda obiettivi di risparmio sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi in misura tale da realizzare, a livello regionale, un risparmio non inferiore all'1,5 per cento, rispetto alla corrispondente spesa annua rendicontata per l'esercizio 1996, rideterminata con applicazione dei tassi di inflazione programmata relativi agli anni 1997 e 1998. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure di acquisizione di beni e servizi, la regione o la **provincia autonoma** stabilisce modalità e limiti entro i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali delegano ai dirigenti dei presidi ospedalieri e dei distretti, nell'ambito dell'autonomia economico-finanziaria agli stessi attribuita, l'approvvigionamento diretto di beni e servizi per i quali risultino inopportune procedure unificate, secondo le norme del diritto comune e nel rispetto dei principi di buona amministrazione. Il direttore generale assicura la

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

inferiore a lire **2.500** miliardi per l'anno 1998, a lire **3.000** miliardi per l'anno 1999 e a lire **3.500** miliardi per l'anno 2000.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SANITÀ

Art. 20.

(Interventi di razionalizzazione della spesa)

1. Per l'anno 1998 le regioni, tenuto conto dei livelli di spesa rendicontati dalle singole aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, assegnano a ciascuna azienda obiettivi di risparmio sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi in misura tale da realizzare, a livello regionale, un risparmio non inferiore all'1,5 per cento, rispetto alla corrispondente spesa annua rendicontata per l'esercizio 1996, rideterminata con applicazione dei tassi di inflazione programmata relativi agli anni 1997 e 1998. **Nella determinazione ed assegnazione degli obiettivi di risparmio, relativi alle singole aziende, le regioni devono tener conto dei risultati conseguiti dalle stesse in termini di razionalizzazione della spesa e di risanamento del bilancio, in modo che gli obiettivi di risparmio assegnati gravino in misura inversamente proporzionale sulle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati di razionalizzazione e di risanamento. Devono comunque essere salvaguardati gli obiettivi di tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionale e regionali non-**

(Segue: Testo del disegno di legge)

vigilanza e la verifica dei risultati delle attività di cui al presente comma, anche avvalendosi delle risultanze degli osservatori centrale e regionali degli acquisti e dei prezzi di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. In caso di inadempienza, entro i termini stabiliti, delle regioni e **delle province autonome**, nonchè delle relative aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, agli obblighi disposti da leggi dello Stato per il contenimento della spesa sanitaria, ovvero nel caso in cui non vengano forniti al Sistema informativo sanitario i dati indispensabili alle attività di programmazione e di controllo, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applica una riduzione della quota spettante che non può complessivamente superare il 3 per cento. Le riduzioni sono proposte dal Ministro della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le inadempienze dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere agli obblighi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione ai fini della risoluzione dei relativi contratti, secondo

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

chè gli standard qualitativi in atto nelle singole strutture. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure di acquisizione di beni e servizi, la regione stabilisce modalità e limiti entro i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali delegano ai dirigenti dei presidi ospedalieri e dei distretti, nell'ambito dell'autonomia economico-finanziaria agli stessi attribuita, l'approvvigionamento diretto di beni e servizi per i quali risultino inopportune procedure unificate, secondo le norme del diritto comune e nel rispetto dei principi di buona amministrazione. Il direttore generale assicura la vigilanza e la verifica dei risultati delle attività di cui al presente comma, anche avvalendosi delle risultanze degli osservatori centrale e regionali degli acquisti e dei prezzi di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. In caso di inadempienza, entro i termini stabiliti, delle regioni, nonchè delle relative aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, agli obblighi disposti da leggi dello Stato per il contenimento della spesa sanitaria, ovvero nel caso in cui non vengano forniti al Sistema informativo sanitario i dati indispensabili alle attività di programmazione e di controllo, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applica una riduzione della quota spettante che non può complessivamente superare il 3 per cento. Le riduzioni sono proposte dal Ministro della sanità, previo parere della Conferenza **unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le regioni individuano le modalità per l'attribuzione delle diverse responsabilità ai direttori generali, ai dirigenti e al restante personale, per l'adempimento degli obblighi derivanti alle aziende sanitarie dalle disposizioni del presente comma, eventualmente valu-**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e determinano la mancata corresponsione della quota integrativa del trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502. Nel caso in cui i dirigenti ed il restante personale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere abbiano contribuito a determinare le inadempienze di cui al presente comma, se ne tiene conto ai fini della corresponsione delle quote di retribuzione contrattualmente legate al perseguimento di risultati ed alla produttività.

3. Le disponibilità del Fondo sanitario nazionale derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi del comma 2 sono utilizzate per il finanziamento di azioni di sostegno volte alla rimozione degli ostacoli che hanno dato origine all'inadempienza ovvero di progetti speciali di innovazione organizzativa e gestionale di servizi per la tutela delle fasce deboli. Le disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono utilizzate per la realizzazione di servizi e l'attuazione di interventi a favore dei disabili psichici. La quota dei fondi da attribuire alle regioni e alle province autonome ai sensi

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

tando l'opportunità di tenerne conto ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, nonchè ai fini della corresponsione per i dirigenti e il restante personale delle quote di retribuzione contrattualmente legate al perseguimento di risultati e alla produttività.

3. Alle regioni che, entro la data del 31 dicembre 1998, non abbiano dato attuazione agli strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le sanzioni previste dal comma 23 dello stesso articolo. Il Ministro della sanità verifica l'adeguatezza e la realizzazione dei suddetti programmi, con particolare riferimento alle dimissioni dai residui ospedali psichiatrici dei degenti con patologia psichiatrica che, attraverso progetti personalizzati, devono essere inseriti in strutture extraospedaliere.

4. Le disponibilità del Fondo sanitario nazionale derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi del comma 2 sono utilizzate per il finanziamento di azioni di sostegno volte alla rimozione degli ostacoli che hanno dato origine all'inadempienza ovvero di progetti speciali di innovazione organizzativa e gestionale di servizi per la tutela delle fasce deboli. Le disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono utilizzate per la realizzazione di **quanto previsto dal progetto obiettivo «Tutela della salute mentale»**. La quota dei fondi da attribuire alle regioni ai sensi del presente comma è

(Segue: Testo del disegno di legge)

del presente comma è determinata dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. L'obbligo del pareggio di bilancio previsto per le aziende ospedaliere dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è esteso ai presidi ospedalieri delle aziende unità sanitarie locali con autonomia economico-finanziaria e contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 4, comma 9, dello stesso decreto legislativo.

5. Le regioni e le **province autonome**, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, stabiliscono per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per assicurare il rispetto dei limiti di spesa programmati le regioni e le **province autonome** adottano sistemi di riduzione delle tariffe da applicare in caso di superamento dei limiti di spesa e sistemi di verifica trimestrale dei flussi di mobilità.

6. Le regioni, le **province autonome**, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse. In particolare:

a) raccolgono ed analizzano sistematicamente, avvalendosi anche di appositi nuclei di esperti, i dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi costi e adottano tempestivamente azioni correttive nei

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

determinata dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. *Identico.*

6. Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, stabiliscono per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, **ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 5**, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per assicurare il rispetto dei limiti di spesa programmati, le regioni adottano sistemi di riduzione delle tariffe da applicare in caso di superamento dei limiti di spesa e sistemi di verifica trimestrale dei flussi di mobilità.

7. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse. In particolare:

a) *identica;*

(Segue: Testo del disegno di legge)

casi di ingiustificato scostamento dai valori *standard* nazionali o locali. Le attività ospedaliere sono oggetto di specifiche azioni di monitoraggio e valutazione sotto i profili della qualità, dell'appropriatezza, della accessibilità e del costo. A tali fini sono promossi interventi di formazione degli operatori regionali e locali dedicati all'attività di controllo esterno e l'impiego di protocolli quali strumenti sistematici di valutazione dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri;

b) le aziende unità sanitarie locali esercitano funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta supportando i sanitari nell'individuazione di linee di intervento appropriate e caratterizzate dal miglior rapporto costo-utilità tra le opzioni eventualmente disponibili e fornendo indicazioni per l'uniforme applicazione in ambito locale dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine possono avvalersi di appositi uffici di livello dirigenziale;

c) al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per l'acquisto di beni e servizi, l'osservatorio centrale di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avvalendosi dei dati forniti dalle regioni, **dalle province autonome**, dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, compie indagini e fornisce indicazioni sull'andamento dei prezzi e sulle modalità di acquisto utili ad orientare le decisioni a livello locale.

7. Il Ministro della sanità, avvalendosi anche del sistema informativo sanitario nonché dei poteri di accesso ed ispezione amministrativa di cui al decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, ed alla legge 1° febbraio 1989, n. 37, vigila sull'attuazione del Piano sanitario nazionale

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

b) le aziende unità sanitarie locali esercitano funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta supportando i sanitari nell'individuazione di linee di intervento appropriate **al fine di ottenere il miglior rapporto costo-beneficio** tra le opzioni eventualmente disponibili e fornendo indicazioni per l'uniforme applicazione in ambito locale dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine possono avvalersi di appositi uffici di livello dirigenziale;

c) al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per l'acquisto di beni e servizi, l'osservatorio centrale di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avvalendosi dei dati forniti dalle regioni, dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, compie indagini e fornisce indicazioni sull'andamento dei prezzi e sulle modalità di acquisto utili ad orientare le decisioni a livello locale.

8. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

e sulla attività gestionale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con particolare riguardo agli obblighi previsti dal presente articolo e promuove gli interventi necessari per l'esercizio, a livello centrale, delle funzioni di analisi e controllo dei costi e dei risultati, al fine di contrastare inerzie, dispersioni e sprechi nell'utilizzo delle risorse.

8. A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

9. *Identico.*

10. La previsione di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica altresì al personale non sanitario delle aziende unità sanitarie locali, inquadrato in maniera difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, «Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761». L'annullamento degli inquadramenti deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'inquadramento sia avvenuto sulla base di concorsi interni per titoli integrati da colloquio, ai quali siano stati ammessi a partecipare dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore, con anzianità di servizio di almeno cinque anni nella qualifica medesima, ancorchè sprovvisti del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente, non si proce-

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

de alla rinnovazione della procedura selettiva, semprechè venga confermato dall'amministrazione che tale procedura si sia svolta nelle forme e nei modi di cui all'articolo 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, semprechè rappresentino spesa consolidata nei bilanci delle aziende sanitarie.

11. Le regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della sanità, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:

a) cittadini provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;

b) cittadini di paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

12. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal predetto progetto obiettivo, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario».

13. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta perseguono gli obiettivi di cui al presente

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 15.

(Specialisti ambulatoriali convenzionati)

1. Entro il 31 marzo 1998 le aziende unità sanitarie locali individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1° luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1996 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali presso la medesima azienda e che a tale data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale.

2. L'inquadramento è disposto previo giudizio di idoneità formulato da una commissione nominata dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale e composta dal direttore sanitario dell'azienda, che la presiede, e da due esperti della disciplina.

3. Dal 1° luglio 1998 cessano i rapporti convenzionali con gli specialisti ambulatoriali di cui al comma 1 che, avendone titolo, non abbiano presentato domanda di inquadramento o che non abbiano conseguito il giudizio di idoneità.

4. Per l'anno 1998 le regioni e le province autonome, in attesa del riordinamento

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

articolo nell'ambito delle competenze derivanti dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, provvedendo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

Art. 21.

(Specialisti ambulatoriali convenzionati)

1. Entro il 31 marzo 1998 **le regioni** individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1° luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre **1997** svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali **nell'ambito del Servizio sanitario nazionale** e che a tale data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il **medesimo** Servizio.

2. L'inquadramento è disposto **previa formulazione del giudizio di idoneità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365.**

3. *Identico.*

4. Per l'anno 1998 le regioni e le province autonome, in attesa del riordinamento

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale, emanano direttive per la rideterminazione, da parte delle aziende unità sanitarie locali, delle ore da attribuire agli specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato ed a tempo determinato in modo da realizzare, a livello regionale e con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento delle ore attribuite a specialisti ambulatoriali alla data del 31 dicembre 1997, esclusi quelli di cui al comma 1. La riduzione non deve comunque comportare la diminuzione dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi territoriali nel corso del 1997.

5. Per l'attuazione delle direttive regionali di cui al comma 4 le aziende unità sanitarie locali notificano la riduzione oraria ai singoli specialisti ambulatoriali.

Art. 16.

(Modifica della partecipazione alla spesa per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione ambulatoriale)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, è sostituito dal seguente:

«3. Le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Fanno eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministro della sanità 22 luglio

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale, **entro il 31 gennaio 1998** emanano direttive per la rideterminazione, da parte delle aziende unità sanitarie locali, delle ore da attribuire agli specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato ed a tempo determinato in modo da realizzare, a livello regionale e con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento delle ore da attribuire a specialisti ambulatoriali alla data del 31 dicembre 1997, esclusi quelli di cui al comma 1. La riduzione non deve comunque comportare la diminuzione dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi **specialistici pubblici** territoriali nel corso del 1997, **nè una sua concentrazione sul territorio.**

5. *Identico.*

6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta disciplinano la materia nell'ambito delle attribuzioni derivanti dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

Art. 22.

(Modifica della partecipazione alla spesa per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione ambulatoriale)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo, per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a due cicli».

2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, le regioni e le province autonome che alla data del 31 dicembre 1997 non abbiano determinato proprie tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale come definite dal citato decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, applicano tale decreto secondo i criteri definiti dall'articolo 2, comma 9, della legge 29 dicembre 1995, n. 549.

Art. 17.

(Azioni esecutive)

1. La legittimazione per i rapporti attivi e passivi delle pregresse gestioni sanitarie è attribuita alle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, delle quali i commissari liquidatori assumono la legale rappresentanza. I commissari liquidatori gestiscono la liquidazione, anche a mezzo di transazione, privilegiando il pagamento dei debiti meno recenti e predisponendo un programma di estinzione delle passività sulla base

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 23.

(*Fornitura gratuita di protesi mammarie*)

1. Il Servizio sanitario nazionale fornisce a titolo gratuito la protesi mammaria esterna alle assistite che ne facciano richiesta, dietro presentazione di idonea documentazione dell'intervento di mastectomia sia monolaterale che bilaterale.

Art. 24.

(Azioni esecutive)

Proposta di stralcio.

(Segue: Testo del disegno di legge)

dei fondi appositamente messi a disposizione sulle contabilità speciali allo scopo istituite. Sono vietate tutte le azioni esecutive sui fondi e sui beni diversi da quelli destinati al ripianamento dei disavanzi sanitari a tutto il 31 dicembre 1994. Le procedure esecutive in corso su somme o beni diversi da quelli destinati al ripianamento dei disavanzi medesimi sono estinte.

Art. 18.

(Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa)

1. L'aliquota del contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è elevata alla misura dell'8,5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1998.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PERSONALE E DI ATTIVITÀ
DELLE AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE

Art. 19.

(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione annuale del fabbisogno di personale.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 25.

(Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa)

Identico.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PERSONALE E DI ATTIVITÀ
DELLE AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE

Art. 26.

(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione **triennale** del fabbisogno di personale.

(Segue: Testo del disegno di legge)

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 20, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia ed ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 8 e 9 del presente articolo e dal comma 4 dell'articolo 22. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 27, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. **Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1998.**

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 19 e 20 del presente articolo e dal comma 5 dell'articolo 29. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità **attuata anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'articolo 35 del decreto legislativo 3**

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 11.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 6 all'assunzione di 3.000 unità di personale.

6. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale specifica, nonché delle attitudini ad acquisi-

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

re le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

7. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonchè quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonchè altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

9. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1993 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

10. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale.

11. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 6 e 9.

12. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le

(Segue: Testo del disegno di legge)

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 20 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.

5. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 4, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

6. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Con-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

13. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

14. Identico.

15. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

16. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 14, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

17. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Con-

(Segue: Testo del disegno di legge)

siglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato **e di esperti estranei all'amministrazione**, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità. **Alle conseguenti spese valutate nell'importo di lire un miliardo si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente articolo. Per far fronte a maggiori esigenze, lo stanziamento può essere integrato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro per la funzione pubblica, mediante quota delle somme recuperate in applicazione dell'articolo 16 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Tali somme, anche per le quote non destinate alla predetta finalità, possono, ancorchè non impegnate, essere conservate quali residui nei due esercizi finanziari successivi a quello in corso.**

7. La Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono richiedere dati e informazioni a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, anche per via telematica, nonchè avvalersi delle competenti strutture del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Sistema informativo unitario del personale (SIUP), costituito nell'ambito della rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA), al fine di effettuare, altresì, il monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni centrali dello Stato.

8. All'articolo 9, comma 19, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998».

9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

siglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

18. Proposta di stralcio.

19. Identico.

20. Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge)

1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnarsi alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche.

10. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non **direttamente** collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

11. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le mo-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

21. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

22. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le mo-

(Segue: Testo del disegno di legge)

dalità indicati al comma 10, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

12. Le verifiche nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono eseguite dalla Guardia di finanza, su richiesta del Ministro per la funzione pubblica o di propria iniziativa, anche avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

13. Per i fini di cui al comma 12 non è opponibile il segreto d'ufficio alle richieste di informazioni rivolte dal Dipartimento della funzione pubblica o dalla Guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a qualsiasi organo dell'amministrazione delle finanze o degli enti previdenziali, nonchè delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

dalità indicati al comma 21, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

23. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finchè non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

24. A decorrere dall'anno scolastico 1998-1999 l'autorizzazione all'esercizio di libere professioni da parte del personale docente di cui all'articolo 508, comma 15, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, può essere rilasciata soltanto al personale che abbia richiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

25. *Identico.*

26. Per i fini di cui al comma 25 non è opponibile il segreto d'ufficio alle richieste di informazioni rivolte dal Dipartimento della funzione pubblica o dalla Guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a qualsiasi organo dell'amministrazione delle finanze o degli enti previdenziali, nonchè delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 20.

(Personale della scuola)

1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello che sarà rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potrà essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. Con ordinanze del Ministro della pubblica istruzione sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità predette, ivi compreso il contenimento delle supplenze temporanee di breve durata, con la facoltà di derogare, ove necessario, alle vigenti disposizioni di legge, anche di carattere speciale, in materia di formazione delle cattedre e delle classi, assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe; con le stesse ordinanze sono conseguentemente emanate disposizioni per la determinazione degli organici di

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

27. All'articolo 1, comma 20, della legge 21 luglio 1997, n. 249, le parole «può provvedere» sono sostituite dalla seguente: «provvede»; la parola «massima» è soppressa.

Art. 27.

(Personale della scuola)

1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello che sarà rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potrà essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. **Con decreti del Ministro della pubblica istruzione** sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità predette **mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorità per le zone svantaggiate e di montagna. In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scola-**

(Segue: Testo del disegno di legge)

istituto. È consentita alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti in particolari discipline ed insegnamenti.

2. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 150 alunni complessivamente frequentanti gli istituti

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

stica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'*handicap*, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di *handicap* particolarmente gravi. Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. È consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con riguardo a particolari discipline e insegnamenti per l'attuazione di sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1° settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui è valida la graduatoria del concorso. La precedenza opera prima di quella prevista dall'articolo 522, comma 5, del testo unico di cui al comma 1.

3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 150 alunni complessivamente frequentanti gli istituti

(Segue: Testo del disegno di legge)

scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con le ordinanze di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di *handicap* sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.

3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si procede, altresì, alla revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei compiti connessi all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali.

4. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consor-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con **i decreti** di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di *handicap* sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.

4. *Identico.*

5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consor-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 10 devono conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 6.

6. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, fina-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio. **In sede di contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalità di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga attività di pulizia.**

6. Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 11 devono conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.

7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, fina-

(Segue: Testo del disegno di legge)

lizzata al sostegno delle attività e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite in relazione alle province e, **nel loro ambito, alle istituzioni che maggiormente hanno contribuito alle suddette economie**. Previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 4, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 4.

7. Con periodicità annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui al comma 6.

8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.

9. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio.

10. Con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi gior-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

lizzata al sostegno delle attività e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite **su base provinciale**. Previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5.

8. Con periodicità annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui al comma 7.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

nalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.

Art. 21.

(Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in soprannumero)

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

2. Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 10 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

12. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

Art. 28.

(Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in soprannumero)

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento, **semprechè non siano espressamente previsti da norme di legge**. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

2. Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti **dell'11,25** per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione

(Segue: Testo del disegno di legge)

pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi di traduzione dei detenuti e degli internati e per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata. La riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni, si applica **anche** agli stanziamenti relativi all'indennità e al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero.

3. L'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. Dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi retributivi al personale contrattualizzato. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti dai futuri miglioramenti nella misura prevista dai contratti collettivi. I risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per i contratti collettivi. Il presente comma non si applica al personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco.

4. All'articolo 54, primo comma, lettera b), della legge 12 novembre 1955, n. 1137, al primo periodo sono soppresse le parole «anche se non esiste vacanza nel grado superiore» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La promozione è computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio.».

Art. 22.

(Affari esteri)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 28 febbraio 1998.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi di traduzione dei detenuti e degli internati e per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata. La riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni, si applica agli stanziamenti relativi all'indennità e al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 29.

(Affari esteri)

1. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

2. Ai fini dell'accertamento del requisito della anzianità di almeno venti anni nei ruoli dell'Amministrazione per ottenere l'attribuzione dei coefficienti parziali e relative quote base espressamente previsti nella Tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, il termine «Amministrazione» deve essere interpretato come riferentesi al Ministero degli affari esteri.

3. Le retribuzioni degli impiegati assunti a contratto dagli uffici all'estero, ai sensi del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, possono subire miglioramenti, per il biennio 1998-1999, nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell'onere in lire italiane ovvero qualora sia necessario adeguarsi alle normative locali o per tener conto di situazioni eccezionali in cui le retribuzioni corrisposte siano inadeguate in conseguenza di marcate variazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma dell'articolo 157 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

4. Il termine per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei 50 impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista entro il 1997, è prorogato al 31 dicembre 1998, fat-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. I pubblici dipendenti coniugati con personale dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri inviato in missione all'estero per periodi superiori ai due mesi, qualora ne facciano richiesta, potranno continuare ad essere collocati in aspettativa dalle rispettive amministrazioni per tutta la durata della permanenza all'estero del coniuge, senza oneri per il bilancio dello Stato.

5. Il termine per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei 50 impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista entro il 1997, è prorogato al 31 dicembre 1998, fat-

(Segue: Testo del disegno di legge)

to salvo l'obbligo di bandire il relativo concorso entro il 31 dicembre 1997.

5. In aggiunta ai destinatari stabiliti dall'articolo 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, l'Istituto diplomatico può provvedere alla formazione ed al perfezionamento professionale di funzionari diplomatici di paesi appartenenti ad aree geografiche di particolare interesse per l'Italia, utilizzando finanziamenti esterni ed in particolare risorse finanziarie a tale scopo destinate dalla Commissione delle Comunità europee da versare nell'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base.

Art. 23.

(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività)

1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbli-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

to salvo l'obbligo di bandire il relativo concorso entro il 31 dicembre 1997. **Ai fini dell'ammissione al concorso i candidati dovranno dimostrare di possedere i requisiti indicati dal citato comma 134, ivi compreso lo status di dipendente a contratto, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996.**

6. *Proposta di stralcio.*

7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'espressione «Fatti salvi i rapporti contrattuali in atto» deve essere interpretata come riferentesi a tutti quei rapporti contrattuali approvati con decreto del Ministro degli affari esteri anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996.

Art. 30.

(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività)

1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbli-

(Segue: Testo del disegno di legge)

che amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonchè ogni altra disposizione speciale in materia.

3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

che amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati **ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo è destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale tecnico e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione.

Art. 24.

(Dismissione di attività pubbliche)

1. Al fine di dare coerente attuazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), ed all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono estese a tutte le amministrazioni pubbliche, relativamente alle dismissioni di attività non essenziali, le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e quelle di cui all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Le società private alle quali sono state attribuite le attività dismesse sono tenute a mantenere per un periodo di tempo concordato con l'amministrazione interessata il personale adibito alle funzioni trasferite.

2. Le amministrazioni e gli enti interessati alla dismissione di attività per i fini di cui al comma 1 possono costituire, per l'esercizio delle attività dismesse, società miste con la compartecipazione del personale adibito alle funzioni dismesse e di altri soci scelti secondo procedure concorsuali aperte. La partecipazione pubblica a tali società non può avere durata superiore a cinque anni e deve concludersi con la completa privatizzazione della società.

3. Il personale risultante in esubero a seguito dei processi di dismissione, che non transita nelle società private cui sono attribuite le attività dismesse, può essere assor-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 31.

(Dismissione di attività pubbliche)

1. Al fine di dare coerente attuazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), ed all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono estese a tutte le amministrazioni pubbliche, relativamente alle dismissioni di attività non essenziali, le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e quelle di cui all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Le società private alle quali sono state attribuite le attività dismesse sono tenute a mantenere per un periodo di tempo concordato **e comunque non inferiore a cinque anni** il personale adibito alle funzioni trasferite.

2. *Identico.*

3. Il personale risultante in esubero a seguito dei processi di dismissione, che non transita nelle società private cui sono attribuite le attività dismesse, può essere assor-

(Segue: Testo del disegno di legge)

bito, nei limiti della dotazione organica, dall'amministrazione che ha operato la dismissione. Al personale assorbito si applica l'articolo 2112 del codice civile.

4. Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano altresì alle trasformazioni delle strutture, anche a carattere aziendale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

bito, nei limiti della dotazione organica **così come determinata entro sei mesi dall'avvenuta dismissione**, dall'amministrazione che ha operato la dismissione. Al personale assorbito si applica l'articolo 2112 del codice civile.

4. *Identico.*

Art. 32.

(Difesa)

1. **Al fine di realizzare economie di spesa nel settore del vettovagliamento militare, il Ministro della difesa, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adotta disposizioni volte a commisurare le risorse in natura ed in contanti spettanti alle mense militari alle forze conviventi nelle stesse, calcolate sulla base di rilevazioni statistiche delle presenze effettive al pasto serale, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo preordinate negli appositi stanziamenti di bilancio. La riduzione percentuale delle presenze ai pasti serali viene applicata al costo della razione viveri relativa al pasto serale.**

2. L'articolo 179 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, già sostituito dal comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«Art. 179. - 1. La direzione di amministrazione provvede al rifornimento dei

(Segue: Testo del disegno di legge)

CAPO III

FINANZA DECENTRATA

Art. 25.

(Disposizioni generali)

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 214, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata per gli anni 1998-2000 assumendo a base di calcolo per la determinazione del limite del 20 per cento le disponibilità rilevate al 1° gennaio di ciascun anno.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale della competente sezione di tesoreria provinciale. Per ogni ente a cui provvede, la direzione emette mensilmente distinti ordinativi: quelli per il pagamento di fornitori e di altri creditori, con accreditamento sul conto corrente postale dell'ente; quelli per il pagamento degli emolumenti al personale, esigibili non prima di cinque giorni dalla corresponsione delle competenze. Tali ordinativi, intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli enti medesimi».

CAPO III

FINANZA DECENTRATA

Art. 33.

(Disposizioni generali)

1. Al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entità dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali, la disposizione si applica alle province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Ferma restando la normativa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modifi-

(Segue: Testo del disegno di legge)

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono prorogate per gli anni 1998-2000 con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali; le scadenze e i riferimenti temporali ivi indicati sono da intendersi riferiti a ciascun anno.

3. Per gli anni 1998-2000 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997 non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente.

4. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica deroghe al vincolo di cui al comma 3 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta è disposto con determinazione dirigenziale; l'eventuale diniego totale o parziale è disposto con decreto del Ministro.

5. I nuovi tributi regionali istituiti nel triennio 1998-2000 non concorrono alla determinazione del limite massimo di indebitamento delle regioni a statuto ordinario

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

cazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina l'attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali in una o più rate, nei confronti di tutti gli enti sopra individuati sono abrogate le norme che stabiliscono scadenze predefinite per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono prorogate per gli anni 1998-2000 **nei confronti degli enti locali diversi da quelli indicati nel comma 1** con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali; le scadenze e i riferimenti temporali ivi indicati sono da intendersi riferiti a ciascun anno.

3. *Identico.*

4. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica deroghe al vincolo di cui al comma 3 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta è disposto con determinazione dirigenziale; l'eventuale diniego totale o parziale è disposto con decreto del Ministro. **I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

5. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

stabilito dalla vigente normativa statale per la parte eventualmente vincolata a specifici interventi settoriali di spesa dalle leggi dello Stato.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere attuate per una o più regioni, comuni, province e università statali a partire dal 1° luglio 1998. Nell'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 9, dopo le parole «non si tiene conto», sono inserite le seguenti: «della rateazione degli importi e».

7. Per le attività connesse alla attuazione del presente Capo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e di esperti estranei alle amministrazioni stesse, nonché di personale a tempo determinato, con contratti di durata annuale, rinnovabili per non più di due volte, per un numero massimo di 30 unità. Alle spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi in ragione d'anno nel triennio 1998-2000, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente Capo.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

6. *Identico.*

7. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si applicano nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti a partire dal 1° luglio 1998. Le somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1998 sono riversate dai concessionari ai comuni interessati in apposite contabilità speciali fruttifere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto delle condizioni del mercato, può autorizzare la Cassa depositi e prestiti a porre in essere le operazioni di cui all'articolo 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 26.

(Regioni ed enti locali)

1. Il sistema delle autonomie regionali e locali concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario da esso complessivamente generato nel 1998, non considerando la spesa sanitaria, non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 e che per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato in misura pari al tasso programmato di inflazione.

2. Il fabbisogno per gli anni 1997-2000 è definito come somma: *a)* dei trasferimenti comunque originati dal bilancio statale, ivi inclusi quelli che transitano sul bilancio della Cassa depositi e prestiti; *b)* delle risorse nette acquisite dai singoli enti a titolo di prestito, ivi inclusi i mutui per il ripiano dei disavanzi nei settori dei trasporti; *c)* della variazione delle disponibilità sui conti di tesoreria. Sono esclusi dal computo del fabbisogno i pagamenti che nel bilancio statale sono classificati come acquisto di beni e servizi. Sono altresì esclusi dal fabbisogno i

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 34.

(Regioni ed enti locali)

1. Il sistema delle autonomie regionali e locali concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario da esso complessivamente generato nel 1998, non considerando la spesa sanitaria **nonchè la spesa relativa a nuove funzioni acquisite a seguito di trasferimento o delega di funzioni statali nel corso degli anni 1997 e seguenti**, non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 e che per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato in misura pari al tasso programmato di inflazione. **Per la spesa sanitaria il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro della sanità, procede al monitoraggio dei relativi pagamenti allo scopo di verificare che gli stessi non eccedano quelli effettuati nell'anno precedente incrementati del tasso programmato d'inflazione; dell'esito viene data informazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.**

Soppresso.

(Segue: Testo del disegno di legge)

trasferimenti statali risultanti da leggi speciali divenute operative, per quanto riguarda gli esborsi di cassa, nel 1998, nel 1999 e nel 2000.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 2 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili per le regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del regime fissato dagli statuti di autonomia.

4. La Conferenza Stato-città e autonomie locali definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 2 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Per gli altri enti la Conferenza definisce criteri e tempi di monitoraggio coerenti con la diversa dimensione demografica.

5. Nel caso che si sviluppino andamenti del fabbisogno incompatibili con gli obiettivi di cui al comma 1 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, secondo le rispettive competenze, propongono le iniziative da assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria unica da disporre con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. In attesa delle indicazioni delle predette Conferenze e della adozione delle relative misure le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali inte-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili. Per le regioni **a statuto speciale** e le province autonome di Trento e di Bolzano **gli obiettivi di cui al comma 1 sono realizzati secondo criteri e procedure stabiliti d'intesa tra il Governo e i presidenti delle Giunte regionali e provinciali nell'ambito delle procedure previste negli statuti e nelle relative norme di attuazione.**

3. La Conferenza Stato-città e autonomie locali definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Per gli altri enti la Conferenza definisce criteri e tempi di monitoraggio coerenti con la diversa dimensione demografica.

4. *Identico.*

5. In attesa delle indicazioni delle predette Conferenze e della adozione delle relative misure **nonchè delle intese di cui all'ultimo periodo del comma 2, le regio-**

(Segue: Testo del disegno di legge)

ressati sospendono la immissione in servizio di personale a qualunque titolo nonchè i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente, per i quali deve essere richiesta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'autorizzazione al prelievo dai conti di tesoreria con i tempi e le procedure di cui all'articolo 25, comma 4.

7. A valere sulle anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, l'importo di lire 1.632 miliardi si intende erogato a titolo di estinzione, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi e salvo conguaglio, dei crediti maturati fino al 31 dicembre 1997 per le assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani, di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, determinatisi a seguito della mancata stipula da parte delle regioni a statuto ordinario delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

8. Alla determinazione e regolazione in rate costanti decennali dei crediti maturati dall'INAIL per le assicurazioni obbligatorie di cui al comma 7 fino all'anno 1997 si provvede, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi, mediante apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'INAIL.

9. Le regioni a statuto ordinario partecipano alla estinzione delle pendenze debitorie di cui ai commi 7 e 8 mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni anno, di dieci annualità costanti per il complessivo importo di 644 miliardi di lire secondo la ripartizione di cui alla tabella A allegata alla presente legge. In caso di inadempienza, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995,

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

ni e gli enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente.

6. Identico.

7. Alla determinazione e regolazione in rate costanti decennali dei crediti maturati dall'INAIL per le assicurazioni obbligatorie di cui al comma 6 fino all'anno 1997 si provvede, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi, mediante apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'INAIL.

8. Le regioni a statuto ordinario partecipano alla estinzione delle pendenze debitorie di cui ai commi 6 e 7 mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni anno, di dieci annualità costanti per il complessivo importo di 644 miliardi di lire secondo la ripartizione di cui alla tabella A allegata alla presente legge. In caso di inadempienza, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995,

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

n. 549. Le somme annualmente acquisite all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei limiti delle occorrenze finanziarie, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede all'erogazione all'INAIL delle spettanze determinate in sede di convenzione di cui al comma 8.

10. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario disciplinano l'esenzione dei datori di lavoro dalla corresponsione dei contributi sociali obbligatori per gli apprendisti artigiani entro limiti compatibili con le risorse di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

n. 549. Le somme annualmente acquisite all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei limiti delle occorrenze finanziarie, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede all'erogazione all'INAIL delle spettanze determinate in sede di convenzione di cui al comma 7.

Soppresso.

9. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, mediante i quali viene disposto il trasferimento delle funzioni, si osservano anche i seguenti principi e criteri direttivi. Essi indicano, per ciascuna materia o funzione trasferita:

a) l'entità complessiva degli stanziamenti che vengono eliminate dal bilancio dello Stato per essere attribuite alla competenza degli enti locali;

b) la percentuale di compartecipazione degli enti locali al gettito dell'IRPEF che, sulla base del gettito realizzato a consuntivo nell'anno precedente la data di emanazione del decreto, copre l'intero costo di cui alla lettera a);

c) la distribuzione effettiva sul territorio, per singolo ente o per singola regione, della spesa sostenuta dallo Stato per le materie trasferite;

d) la distribuzione della spesa sul territorio, per singolo ente locale o per singola regione, coerente con gli obiettivi delle leggi che disciplinano l'attività dello Stato nelle materie trasferite;

e) l'intervallo di tempo, non superiore a dieci anni, entro il quale la distri-

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 27.

*(Norme particolari per i comuni
e le province)*

1. Per l'anno 1998 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A valere sul residuo ammontare del fondo perequativo di lire 2.341.800 milioni, l'importo di lire 544.300 milioni corrispondente all'incremento dei trasferimenti erariali per l'anno 1998 rispetto all'anno 1997 è ripartito con i criteri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

buzione territoriale della spesa di cui alla lettera c), rilevata al momento del trasferimento di funzioni ed incrementata del tasso di crescita annuale del gettito del tributo compartecipato, deve essere riportata ai valori fissati in applicazione della lettera d).

10. I decreti legislativi di cui al comma 9 dovranno anche prevedere, per gli enti per i quali il provento della compartecipazione è maggiore delle spettanze determinate ai sensi delle lettere c), d) ed e) del comma medesimo, una riduzione di pari importo dei trasferimenti erariali; per gli enti per i quali il provento è minore, si dovrà avere un aumento dei trasferimenti stessi.

Art. 35.

*(Norme particolari per i comuni
e le province)*

1. Per l'anno 1998 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A valere sul residuo ammontare del fondo perequativo di lire 2.341.800 milioni, l'importo di lire 544.300 milioni corrispondente all'incremento dei trasferimenti erariali per l'anno 1998 rispetto all'anno 1997 è ripartito **per la parte spettante alle province e quella spettante ai comuni, in deroga all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, secondo i seguenti criteri. Il riparto dell'incremento del fondo avviene considerando per ciascun ente un importo pari alla risorsa media per abitante della fascia demografica di appartenenza moltiplicata per la popolazione dell'ente stesso. Per gli enti dotati di risorse inferiori rispetto alla media l'importo è incrementato in misura pari allo scarto della media moltiplicato per la popolazione dell'ente stesso. Il**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 degli enti locali è prorogato al 31 dicembre 1997. È altresì differito al 31 dicembre 1997 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998.

3. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 1, comma 161, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dal 1999. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71: a) per il 1999 il 6 per cento del valore; b) per il 2000 il 12 per cento del valore; c) per il 2001 il 18 per cento

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

fondo di lire 544.300 milioni è ripartito in proporzione ai valori prima ottenuti. Ai fini della determinazione dei valori da utilizzare per la distribuzione dell'importo di lire 544.300 milioni vengono considerate le risorse costituite dai contributi ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province dell'addizionale provinciale sull'imposta erariale di trascrizione a suo tempo detratta.

2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 degli enti locali è prorogato al **31 gennaio 1998**. È altresì differito al **31 gennaio 1998** il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. **All'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole «e nel periodo dal 1° al 14 novembre per la terza rata» sono sostituite dalle seguenti: «e a partire dal 1° novembre per la terza rata». L'ultimo periodo del comma 7 dello stesso articolo 9 del decreto-legge n. 669 del 1996, è soppresso.**

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

del valore; *d*) per il 2002 il 24 per cento del valore».

4. Il termine di un anno, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'emanazione, con uno o più decreti legislativi, delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è prorogato al 31 luglio 1999.

5. Per gli anni 1999 e 2000, a modifica di quanto stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la base di riferimento per l'aggiornamento dei trasferimenti statali correnti da attribuire alle province, ai comuni e alle comunità montane è costituita dalle dotazioni dell'anno precedente relative al fondo ordinario, al fondo consolidato e al fondo perequativo. L'aggiornamento dei trasferimenti è determinato in misura pari ai tassi di inflazione programmati per gli anni 1999 e 2000. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i fondi cui assegnare tutte o parte delle predette risorse aggiuntive.

6. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, e all'articolo 15 della medesima legge, come sostituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono essere integralmente destinati per il 1998 al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Per gli anni 1999 e 2000 i trasferimenti statali correnti ai comuni determinati ai sensi del comma 5 sono ridotti nella stessa misura delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 6.

7. *Identico.*

8. I mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dal-

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

la legge 9 agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a totale carico dello Stato, relativi agli esercizi 1991 e 1992, nonché i mutui di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, possono essere impegnati fino ad esaurimento dei fondi stessi.

9. Il comma 6 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è abrogato.

10. L'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 novembre 1913, n. 453, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - 1. Ai finanziamenti della Cassa depositi e prestiti possono accedere le amministrazioni statali, regionali e locali per le proprie occorrenze finanziarie in conformità dei rispettivi ordinamenti. Possono altresì ottenere finanziamenti dalla Cassa depositi e prestiti anche altri soggetti pubblici o a maggioranza pubblica per il finanziamento di investimenti rivolti all'erogazione di servizi pubblici».

11. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è riservato ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e alle comunità montane.

12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1998, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privata comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 3), del decreto

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 28.

(Università e ricerca)

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno, **definito al comma 2 dell'articolo 26**, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse nel sistema universitario.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

13. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni che nel corso dell'anno 1993 non hanno presentato ricorso presso le commissioni censuarie provinciali possono presentare il suddetto ricorso, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane vigenti, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie. Per tali ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni.

Art. 36.

(Università e ricerca)

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno **finanziario**, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno **finanziario** programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse nel sistema universitario.

(Segue: Testo del disegno di legge)

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente nazionale per le energie alternative concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno, **definito al comma 2 dell'articolo 26**, da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1° gennaio 1999 alle università statali, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni predette.

4. La spesa per il personale di ruolo delle università statali non può eccedere il 92 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi tale limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente nazionale per le energie alternative concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno **finanziario** da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno **finanziario** programmato per ciascun ente.

3. *Identico.*

4. La spesa per il personale di ruolo delle università statali **al netto delle indennità e competenza accessorie a carico del Servizio sanitario nazionale e di altri soggetti pubblici o privati** non può eccedere il 92 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi tale limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle ri-

(Segue: Testo del disegno di legge)

alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.

5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole «a *standard* dei costi di produzione per studente» sono inserite le seguenti: «, al contenimento della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario». Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché il comma 1 dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le università statali definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1° gennaio 1998 alle università statali si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

sorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.

5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole «a *standard* dei costi di produzione per studente» sono inserite le seguenti: «, **al valore percentuale** della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario». Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché il comma 1 dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le università statali definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1° gennaio 1998 alle università statali si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.

6. Le università e gli enti pubblici di ricerca, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, possono stipulare, assicurando la pubblicità degli atti e idonee procedure di selezione, contratti di diritto privato, rinnovabili e con durata che non può complessivamente eccedere gli otto anni, per la collaborazione ad attività di ricerca. Tali contratti sono riservati ai possessori del titolo di dottorato di ricerca o di *curriculum* scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione dei professori e dei ricercatori universitari. I contratti di cui al presente comma non sono compatibili con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca. Il titolare di contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Le università e gli enti di ricerca

(Segue: Testo del disegno di legge)

6. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica», capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi già disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonchè delle disponibilità a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, determina le priorità e le modalità di impiego del Fondo per specifici progetti.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

sono altresì autorizzati a stipulare per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, apposti contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. I contratti di cui al presente comma non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

7. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica», capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi già disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonchè delle disponibilità a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, **previo parere dell'organo consultivo del Ministero, istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59,** con proprio decreto emanato dopo

(Segue: Testo del disegno di legge)

CAPO IV
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 29.

*(Piano straordinario di verifica
delle invalidità civili)*

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attua, dal 1° giugno 1998 al 31 marzo 1999, un piano straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile che non hanno presentato l'autocertificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per continuare a fruire dei benefici di invalidità civile si applica la procedura prevista nei commi 3-bis e seguenti dell'articolo 4 sopra richiamato, come modificata dai successivi commi 2 e 3.

2. Il comma 3-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

«3-ter. L'eventuale accertamento dell'insussistenza dei requisiti sanitari da epoca antecedente la visita di verifica comporta la

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina le priorità e le modalità di impiego del Fondo per specifici progetti.

8. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate nel 6 per cento dello stanziamento totale.

CAPO IV
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 37.

*(Piano straordinario di verifica
delle invalidità civili)*

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attua, dal 1° giugno 1998 al 31 marzo 1999, un piano straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti **prioritariamente** dei titolari di benefici economici di invalidità civile che non hanno presentato l'autocertificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per continuare a fruire dei benefici di invalidità civile si applica la procedura prevista nei commi 3-bis e seguenti dell'articolo 4 sopra richiamato, come modificata dai successivi commi 2 e 3.

2. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

revoca, da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle provvidenze economiche in godimento a decorrere dalla data indicata nel verbale di verifica, rimanendo impregiudicate le azioni dell'Amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e 2946 del codice civile. Tale provvedimento deve essere emesso entro novanta giorni dalla visita o dagli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari».

3. Il comma 3-*octies* dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

«3-*octies*. I controlli di cui al comma 3-*septies* sostituiscono le verifiche giuridico-economiche disciplinate dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, e successive modificazioni, nonché le verifiche reddituali di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 ottobre 1992, n. 553, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni relative ai criteri e alle modalità di calcolo dei redditi, al regime delle incompatibilità e del conseguente esercizio del diritto di opzione ed agli obblighi di comunicazione da parte degli interessati».

4. I procedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti per continuare a fruire delle provvidenze economiche di invalidità civile avviati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica anteriormente al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, devono essere conclusi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine senza che sia stato emesso un formale provvedimento, i benefici economici già attribuiti agli invalidi sottoposti a verifica si intendono confermati.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

5. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i termini entro i quali si procede agli accertamenti di competenza delle aziende unità sanitarie locali e delle commissioni mediche periferiche. Nell'ipotesi di sospensione della procedura per visita diretta, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1991, n. 387, le commissioni mediche periferiche, qualora ritengano necessario sottoporre l'interessato ad ulteriori accertamenti specialistici, possono richiederne l'effettuazione alle aziende unità sanitarie locali o ad enti appositamente convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 30.

(Ente poste italiane)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'Ente Poste Italiane è autorizzato:

a) alla distribuzione e vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali e di titoli e documenti di viaggio;

b) alla vendita al dettaglio di tutti i valori bollati di cui ha l'esclusiva della distribuzione primaria ai rivenditori secondari;

c) **ad affidare la vendita delle carte valori postali senza vincoli di esclusiva.**

2. Le modalità e le condizioni dei servizi previsti nel comma 1 sono fissate con apposite convenzioni da stipulare con gli enti interessati.

3. Lo Stato riconosce all'Ente Poste un compenso collegato allo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali. Tale compenso è forfetariamente determinato in lire 400 miliardi per l'anno 1998. Per gli anni successivi l'importo sarà determinato nel contratto di programma da stipulare ai sensi dell'artico-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

5. *Identico.*

Art. 38.

(Ente poste italiane)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica.*

soppressa

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

lo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, le parole da «sia agli effettivi costi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «1) a una contabilità analitica per centro di costo fornita dall'Ente Poste ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi di tali costi e con modalità che spingano ad una loro riduzione; 2) alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tale da generare un utile per il servizio coerente con le regole del mercato».

5. A decorrere dalla data di trasformazione in società per azioni al personale dipendente dalla società medesima spetta:

a) il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297;

b) il trattamento di quiescenza previsto dalla normativa sull'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, sotto forma di gestione speciale affidata all'Istituto Postelegrafonici;

c) le prestazioni di assistenza e mutualità, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione degli accordi di lavoro, che sono affidate all'Istituto Postelegrafonici.

6. Per il periodo lavorativo antecedente la data di trasformazione in società per azioni valgono le norme già in vigore per l'Ente pubblico economico. Per i dipendenti della società per azioni «Poste Italiane» sono fatti salvi i diritti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

7. La società «Poste Italiane» versa i contributi a proprio carico nella misura stabilita dalle norme richiamate all'Istituto Postelegrafonici, che provvede alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni all'atto

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

del collocamento a riposo o delle dimissioni e dell'indennità di buonuscita maturata fino al 31 dicembre 1997.

Art. 31.

(Disposizioni in materia finanziaria e contabile)

1. Il comma 36 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, può altresì autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, nonchè dei crediti concessi a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei paesi per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale tra i paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono essere convertiti, anche per un valore inferiore a quello nominale, ed utilizzati per realizzare iniziative di protezione ambientale, di sviluppo socio-economico o commerciali. Tali iniziative possono essere attuate anche attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione delle suddette attività. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle operazioni di con-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

8. All'atto della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, prevista dall'articolo 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, lo Stato apporta al capitale sociale della società medesima l'importo complessivo di lire 3.000 miliardi ripartito in quote annuali, a decorrere dall'anno 1999, nella misura indicata nella tabella F allegata alla legge finanziaria.

Art. 39.

(Disposizioni in materia finanziaria e contabile)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

versione, qualora non utilizzate con le modalità predette, confluiscono nei conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondo rotativo di cui al richiamato articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e possono essere utilizzate per le finalità indicate nel presente comma, nonché per le attività previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato fondo rotativo».

2. Con l'osservanza dei criteri e principi direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e con le modalità ivi indicate possono essere emanati, entro il 30 giugno 1999, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive del decreto previsto dall'articolo 5 della predetta legge n. 94 del 1997 nonché, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 94 del 1997, disposizioni correttive dei decreti medesimi.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti pubblici di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, adeguano il sistema della contabilità e i relativi bilanci a quello dello Stato con riferimento alla normativa di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94.

4. Nell'articolo 2, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 313, le parole «titoli del debito pubblico» sono sostituite dalle parole «titoli di Stato».

5. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, è soppresso. Le relative disponibilità sono trasferite ad un fondo destinato a concorrere alla copertura degli impegni del Fondo nazionale di garanzia, previsti dall'articolo 62, comma 4, del predetto decreto legislativo.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. *Identico.*

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti pubblici di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, **con esclusione degli enti pubblici di ricerca a carattere non strumentale**, adeguano il sistema della contabilità e i relativi bilanci a quello dello Stato con riferimento alla normativa di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

6. Dopo l'articolo 4, comma secondo, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è aggiunto il seguente comma:

«In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo Stato può esigere gli utili ed intervenire in assemblea dimostrando che le proprie azioni sono depositate presso la Tesoreria centrale dello Stato, mediante dichiarazione scritta a firma del tesoriere».

7. Dopo l'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è inserito il seguente comma:

«3-bis. «Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è esonerato dagli obblighi, previsti dalla normativa vigente, relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente».

8. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:

«3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità degli enti originari, operando l'una prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese e degli enti locali nonchè in operazioni riguardanti le infrastrutture, le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane».

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

6. *Identico.*

7. *Identico:*

«3-bis. «Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è esonerato, **fino all'emanazione del testo unico previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'articolo 21 della legge stessa**, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente».

8. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:

«3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità degli enti originari, operando l'una prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese e degli enti locali nonchè in operazioni riguardanti le infrastrutture, le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane **e dei consorzi a cui esse partecipano**».

9. Fino al 31 dicembre 1999 ai consorzi di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto

(Segue: Testo del disegno di legge)

9. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure contrattuali di acquisto di beni e servizi, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a razionalizzare le procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) accelerazione dei procedimenti mediante lo snellimento delle relative fasi, prevedendo la revisione degli organi consultivi e di collaudo del Ministero della difesa ed il riordino delle relative competenze, con particolare riferimento all'oggetto ed all'importo dei contratti;

b) semplificazione dell'attività consultiva di organi estranei all'Amministrazione della difesa sui progetti di contratto relativi ai sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.

10. I decreti legislativi di cui al comma 9 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi.

11. A decorrere dal 1° gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'Istituto na-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

10. Alla fine del comma 6 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono aggiunte le seguenti parole: «nonchè dell'intervento di cui al presente articolo nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5».

11. Identico.

12. I decreti legislativi di cui al comma 11 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi.

13. Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

zionale di statistica e pubblicato mensilmente sulla *Gazzetta Ufficiale*. La Commissione centrale che svolge funzioni di controllo sulla elaborazione ed il calcolo dell'indice sindacale è soppressa.

12. Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a specifiche finalità, ivi comprese quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; alle relative spese pluriennali si provvede nei limiti risultanti dalla tabella F della legge finanziaria.

Art. 32.

(Disposizioni varie)

1. In vista della separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto delle imprese ferroviarie, di cui agli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 91/440/CEE, del Consiglio, del 29 luglio 1991, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la valutazione, basata su parametri di redditività, del ramo d'azienda «Gestione dell'infrastruttura» della Società Ferrovie dello Stato spa. Le eventuali differenze rispetto alla consistenza patrimoniale netta di bilancio risultante alla data del 31 dicembre 1997, che dovessero scaturire da tale variazione, saranno regolate mediante variazione del patrimonio netto della società.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

14. *Identico.*

15. In relazione all'esigenza di definire i risultati dei conti pubblici per il 1997 in vista della Conferenza intergovernativa per l'ammissione al sistema della moneta unica europea, gli enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1997 entro il 20 gennaio 1998.

Art. 40.

(Disposizioni varie)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. È abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione dell'ente in società per azioni.

4. Al fine di avviare processi di razionalizzazione e di maggiore efficienza produttiva dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, i prezzi delle forniture dell'Istituto alle pubbliche amministrazioni rimangono fissati per il 1998 nella stessa misura stabilita per il 1997, tranne particolari situazioni connesse a imprevedibili incrementi dei costi, che saranno di volta in volta valutate dalla Commissione di cui all'articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a: *a)* trasferire alle regioni a statuto speciale le funzioni in materia di rifornimento idrico delle isole minori, assegnate dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, al Ministero della difesa, fermo restando il concorso del predetto Ministero quando ricorrano particolari necessità nello specifico settore; *b)* disciplinare il concorso di cui alla precedente lettera *a)* sulla base della capacità operativa delle unità di rifornimento idrico in dotazione al Ministero della difesa e dei relativi stanziamenti di bilancio.

6. Il Ministro dell'interno ridetermina, entro quattro mesi della data di entrata in vigore della presente legge, il numero massimo e minimo degli elettori iscritti a ciascuna sezione elettorale con l'obiettivo di

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a: *a)* trasferire alle regioni a statuto speciale le funzioni in materia di rifornimento idrico delle isole minori, assegnate dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, al Ministero della difesa, fermo restando il concorso del predetto Ministero quando ricorrano particolari necessità nello specifico settore **e fermi restando la continuità e il livello qualitativo del servizio;** *b)* disciplinare il concorso di cui alla precedente lettera *a)* sulla base della capacità operativa delle unità di rifornimento idrico in dotazione al Ministero della difesa e dei relativi stanziamenti di bilancio.

6. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

ridurre il numero delle sezioni stesse, al fine di operare un contenimento delle spese elettorali nella misura del 30 per cento rispetto a quelle scaturenti dall'applicazione della normativa vigente.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con il supporto dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, misure finalizzate a ridurre gradualmente l'utilizzo di immobili presi in locazione da privati da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le predette amministrazioni rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di fitto locali attualmente in essere con privati con l'obiettivo di contenere la relativa spesa almeno nella misura del 10 per cento rispetto al canone di locazione vigente.

8. All'articolo 9, terzo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: «I crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilità della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attività liquidatoria». All'articolo 11, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole «si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «può avvalersi anche». Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

9. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è aggiunto il seguente periodo: «Detta aliquota, limitatamente all'investimento relativo alla prima tratta indicata dalla Convenzione di concessione, è elevata all'80 per cento e,

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte».

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

10. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e le azioni di sostegno alle attività produttive agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con particolare riferimento al contenimento e all'armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la competitività, favorire l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria giovanile e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine il Governo è delegato ad emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza del seguente principio e criterio direttivo: contenimento e armonizzazione rispetto ai costi dei fattori di produzione medi europei dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del danaro.

Art. 41.

(Miniere del Sulcis)

1. La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata alla «Carbosulcis spa» viene mantenuta fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1995, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

2. Nelle more della presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario le agevolazioni finanziarie

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 33.

(Norme finali)

1. In corrispondenza con gli accantonamenti di segno negativo, inseriti ai sensi dell'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nella legge finanziaria 1998, con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1997 dovranno realizzarsi ulteriori riduzioni permanenti di spesa, in materia previdenziale, assistenziale e sanitaria non inferiori, in termini di cassa, a lire 5.000 miliardi annui a decorrere dal 1998.

2. Qualora le misure indicate nel comma 1 non siano tempestivamente adottate ovvero, se adottate, assicurino, sulla base delle relazioni tecniche di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, riduzioni di spesa in termini di cassa inferiori rispetto a quelle di cui al comma 1, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 10

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

di cui al comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, possono essere destinate alla «Carbosulcis spa» per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, previa formale rinuncia da parte del concessionario, le modalità per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea alla «Carbosulcis spa» e le modalità per l'utilizzo e la rendicontazione delle stesse.

Art. 42.

(Norme finali)

1. In corrispondenza con gli accantonamenti di segno negativo, inseriti ai sensi dell'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nella legge finanziaria 1998, con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1997 dovranno realizzarsi ulteriori riduzioni permanenti di spesa, in materia previdenziale, assistenziale e sanitaria non inferiori, in termini di cassa, a lire **4.500** miliardi annui a decorrere dal 1998.

2. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

gennaio 1998, previa deliberazione del Consiglio dei ministri sono ridotti a decorrere dal 1998 gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. In corrispondenza con l'approvazione dei provvedimenti di cui ai predetti accantonamenti di segno negativo, l'attivazione degli accantonamenti di segno positivo può avvenire con il peggioramento del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, di cui all'articolo 1 della legge finanziaria, nei limiti in cui il miglioramento del fabbisogno di cassa del settore statale non si rifletta in termini di competenza sul bilancio dello Stato.

4. Le entrate derivanti dalla presente legge sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, ove necessario, le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 34.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1998, salvo che sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 43.

(Entrata in vigore)

Identico.

TABELLA A
(articolo 26, comma 9)

(in milioni di lire)

| REGIONI | Onere complessivo | Onere annuo |
|----------------------|-------------------|-------------|
| Piemonte | 55.650 | 5.565 |
| Lombardia | 94.636 | 9.464 |
| Veneto | 50.013 | 5.001 |
| Liguria | 20.966 | 2.097 |
| Emilia-Romagna | 49.214 | 4.921 |
| Toscana | 42.609 | 4.261 |
| Umbria | 13.891 | 1.389 |
| Marche | 21.012 | 2.101 |
| Lazio | 53.312 | 5.331 |
| Abruzzo | 21.604 | 2.160 |
| Molise | 7.978 | 798 |
| Campania | 90.563 | 9.056 |
| Puglia (1) | 63.418 | 6.342 |
| Basilicata | 15.701 | 1.570 |
| Calabria | 43.246 | 4.325 |
| TOTALE ... | 643.813 | 64.381 |

(1) Al lordo della somma di lire 27,969 miliardi già versata dalla Regione.

TABELLA A
(articolo 34, comma 8)

Identica.

TABELLA B
(articolo 26, comma 10)

(in milioni di lire)

| REGIONI | Risorse annue già del Fondo addestramento professionale lavoratori (FAPL) per formazione professionale ed oneri contributivi apprendisti artigiani | Limite (20%) per oneri contributivi apprendisti artigiani |
|----------------------|--|---|
| Piemonte | 16.800 | 3.360 |
| Lombardia | 28.569 | 5.714 |
| Veneto | 15.098 | 3.020 |
| Liguria | 6.329 | 1.266 |
| Emilia-Romagna | 14.856 | 2.971 |
| Toscana | 12.862 | 2.572 |
| Umbria | 4.193 | 838 |
| Marche | 6.343 | 1.269 |
| Lazio | 16.094 | 3.219 |
| Abruzzo | 6.522 | 1.304 |
| Molise | 2.408 | 482 |
| Campania | 27.339 | 5.468 |
| Puglia | 19.145 | 3.829 |
| Basilicata | 4.740 | 948 |
| Calabria | 13.055 | 2.611 |
| TOTALE ... | 194.353 | 38.871 |

Soppressa.

TABELLA B

